



REPUBBLICA ITALIANA SENT. 34/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

Composta dai seguenti magistrati:

ROSATI dr.ssa Emma **Presidente**

BENIGNI dr. Alessandro **Consigliere**

ESPOSITO dr.ssa Patrizia **Primo Referendario - relatore**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **21414** del registro di Segreteria, ad

istanza della Procura Regionale presso la Sezione, nei confronti di **SCIALFA**

NICOLO', nato il 17.11.1956 ad Agira (EN), C.F. SCLNCL56S17A070B,

rappresentato e difeso dall'Avv. Glauco Stagnaro con studio in Genova, Via

Corsica n. 2, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo p.e.c. del medesimo;

Uditi nella pubblica udienza del 7 marzo 2024, il relatore dr.ssa Patrizia

Esposito, il Pubblico Ministero nella persona Vice Procuratore Generale dr.

Adriano Gribaudo, l'Avv. Glauco Stagnaro per il convenuto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione, depositato l'8 settembre 2023 e ritualmente notificato,

il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio, nella qualità di Consigliere

regionale e Capogruppo (dal 7.05.2010 al 22.10.2012), il signor Scialfa Nicolò

chiedendone la condanna al pagamento del risarcimento a favore della Regione

	Liguria quantificato in €. 117.399,74 (euro	
	centodiciassettemilatrecentonovantanove/74) , di cui €. 39.399,74 per il	
	danno patrimoniale diretto derivante dalle indebite spese sostenute ed €.	
	78.000,00 per danno all'immagine, ovvero per la diversa somma, ritenuta di	
	giustizia all'esito della causa, oltre alla rivalutazione monetaria, decorrente per	
	le due poste di danno rispettivamente dalla cessazione della condotta	
	continuata (31 dicembre 2011) e dal giudicato penale del 23 febbraio 2022 ed	
	agli accessori, in relazione ai danni erariali che sarebbero stati cagionati a titolo	
	doloso attraverso l'erogazione e la gestione in seno al Consiglio della Regione	
	Liguria di fondi relativi a rimborsi spese non dovuti per gli anni 2010 e 2011	
	da parte del Gruppo consiliare " <i>Di Pietro - Italia dei Valori</i> ". Oggetto di	
	contestazione è l'illiceità delle spese effettuate dai Consiglieri, rendicontate ed	
	approvate dal Gruppo consiliare (nelle date del 29.01.2011, 26.03.2012, in	
	riferimento ai reati contestati ai capi nn. 13 e 14 in sede penale), trasmesse dal	
	Capogruppo al Consiglio Regionale (il 30.06.2011 ed il 31.05.2012) e	
	successivamente approvate dalla cd. " <i>Commissione rendiconto</i> ", per come	
	analizzate e ricostruite dagli Organi Inquirenti ed oggetto di condanna penale	
	definitiva, oltre al danno all'immagine.	
	Esponenza l'istante Procura , al riguardo, che:	
	a) con nota del 24.09.2014 la Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria	
	di Genova, aveva inoltrato segnalazione di danno erariale in relazione alla	
	gestione di spese consiliari della Regione Liguria di Consiglieri regionali	
	appartenenti al Gruppo " <i>Di Pietro - Italia dei Valori</i> ", allegando le annotazioni	
	di polizia giudiziaria in cui erano compendiate gli esiti delle attività di indagine	
	svolte su delega della Procura della Repubblica genovese (Annotazioni di p.g.	
	2	

	n. 0195325/13 del 1.10.2013; n. 0235769/13 del 25.11.2013; n. 0042619/14	
	del 3.03.2014 e n. 0080946/14 del 24.04.2014), dal momento che erano	
	risultati usi indebiti di considerevoli somme di contributi erogati dalla Regione	
	Liguria per gli anni 2010 - 2011 - 2012, mediante l'attività posta in essere dai	
	singoli Consiglieri al medesimo Gruppo appartenenti;	
	b) in data 1.12.2014 era pervenuta la nota della Procura della Repubblica	
	presso il Tribunale di Genova recante allegata la richiesta di rinvio a giudizio	
	nei confronti di vari Consiglieri regionali ed anche dell'odierno convenuto,	
	emessa il 21.11.2014, per varie ipotesi di reato, tra cui in particolare plurimi	
	episodi di peculato in continuazione tra loro (ex artt. 81 cpv. e 314 c.p.), oltre	
	che di falsità materiale e ideologica in atti pubblici (art. 476 - 479 c.p.);	
	c) il giudizio di primo grado si concludeva con la sentenza del Tribunale di	
	Genova, Sez. II, 12.07.2017-9.10.2017, n. 3123, con cui, oltre alla condanna	
	per peculato della Consigliera omissis, Scialfa Nicolò veniva ritenuto	
	responsabile di vari episodi di peculato (capi 9, 10, escluso terzo alinea per €.	
	1.950,52 e quarto alinea per l'appropriazione di otto carte telefoniche e 12) e	
	di falso (capi 13-14) e condannato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione,	
	con condanna generica di entrambi al risarcimento dei danni cagionati alla	
	Regione Liguria, costituitasi parte civile, oltre alla liquidazione delle spese	
	processuali ed all'interdizione perpetua dai pubblici uffici;	
	d) proposto gravame dagli imputati, la Corte di Appello di Genova con	
	sentenza n. 1620 del 3.05.2019-28.05.2019, ha riformato parzialmente la	
	pronuncia, assolvendo la omissis dal reato di cui al capo 2 e Scialfa dal reato	
	di cui al capo 9 e quanto al capo 10, limitatamente al 2012, dichiarando	
	prescritto il reato di falso di cui al capo 13, disponendo l'interdizione dai	
	3	

	pubblici uffici esclusivamente per la durata della pena, ridotta a 2 anni e 3 mesi	
	per omissis e a 2 anni e 6 mesi per Scialfa, confermando nel resto le precedenti	
	statuizioni, incluse le condanne a favore della parte civile Regione Liguria.	
	Con sentenza della Corte di Cassazione, n. 14167 dell'8.05.2020, la decisione	
	del Giudice di appello è stata cassata per prescrizione in ordine al capo 14	
	(riferito ad ipotesi di falso imputato a Scialfa) ed in relazione ai capi 1 e 10 è	
	stata annullata con rinvio al Giudice di appello per rivalutare i fatti di peculato	
	in virtù delle corrette regole esistenti in sede penale in tema di onere della	
	prova, gravante sul P.M., di dimostrare la non inerenza delle spese contestate.	
	Con la successiva sentenza n. 28 dell'11.01.2021-28.02.2021 la Corte di	
	appello di Genova, decidendo in sede di rinvio, ha condannato omissis, per i	
	fatti di peculato di cui al capo 1 alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione e	
	Scialfa Nicolò per i fatti di peculato di cui al capo 10 ad anni 2 e mesi 4 di	
	reclusione, confermando nel resto, ed in particolare quanto alla condanna al	
	risarcimento a favore della parte civile Regione Liguria. Infine, la Corte di	
	Cassazione, con sentenza n. 6537 del 23.02.2022, ha dichiarato inammissibili	
	i ricorsi avverso la sentenza d'appello, proposti dai due imputati, rendendo	
	irrevocabile la decisione di condanna disposta dalla Corte di Appello;	
	e) La Procura regionale emetteva quindi l'invito a fornire deduzioni ai sensi	
	dell'art. 67 del Codice della giustizia contabile, notificato al convenuto il	
	23.02.2023, che depositava deduzioni difensive, senza richiesta di audizione,	
	in data 11.04.2023, ritenendo poi di agire in sede cautelare contro la sig.ra	
	omissis, trattando separatamente la relativa posizione in ragione dei diversi	
	tempi per l'instaurazione del giudizio (G. n. omissis). Con la conseguenza che,	
	per quanto rileva nel presente giudizio, ritenute superabili le difese, venivano	
	4	

	confermate le voci di danno da risarcire, indicate alle pagg. 8-19 dell'atto di	
	citazione, oggetto di condanna penale e relative alle categorie classificatorie	
	previste (lett. da "A" a "E bis") dal quadro regolativo dell'approvazione dei	
	rendiconti dei Gruppi consiliari vigente all'epoca dei fatti (artt. 2, 3, 4 e 4 bis,	
	della legge reg. Liguria n. 38/1990), quanto al danno patrimoniale per spese	
	illecite, nonché, ex art. 1226 c.c., veniva quantificato il danno all'immagine in	
	circa il doppio delle somme oggetto di condotta appropriativa, rimettendo alla	
	Sezione di valutare eventualmente un più elevato multiplo dell'entità del	
	danno, in considerazione della vasta eco mediatica della vicenda e della	
	significativa gravità della medesima per il ruolo altissimo rivestito dall'autore.	
	2. Per l'udienza del 7 marzo 2024, con Memoria del 16 febbraio 2024, si è	
	costituito il convenuto , con il patrocinio dell'Avv. Glauco Stagnaro, in via	
	preliminare instando nuovamente per l'ammissione al rito abbreviato ai	
	sensi dell'art. 130 del c.g.c., come richiesto già in data 5 febbraio 2024, per	
	cui il P.M. aveva espresso il proprio parere negativo , in quanto l'istanza	
	sarebbe stata <i>"inammissibile poiché relativa a condotte dolose connotate</i>	
	<i>altresì da doloso arricchimento"</i> , ex art. 651 c.p.p., a fronte della condanna	
	irrevocabile per peculato. Il convenuto ha ritenuto ingiustificato tale	
	dissenso , a fronte di spese correlate ad effettive iniziative politico-istituzionali	
	ed in assenza di vantaggi economici diretti, con <i>"disponibilità a effettuare il</i>	
	<i>versamento, in favore della Regione Liguria, di una somma pari a euro</i>	
	<i>58.699,87 (oltre rivalutazione monetaria), corrispondente al 50 % (cinquanta</i>	
	<i>per cento) della pretesa risarcitoria richiesta dalla Procura, ossia alla misura</i>	
	<i>massima prevista dall'art. 130 del c.g.c."</i> .	
	In via principale , in rito, ha chiesto di dichiarare la nullità e/o	
	5	

	l'inammissibilità dell'atto di citazione nonché dei presupposti atti istruttori e	
	processuali, e, nel merito, di respingere, in quanto prescritta e/o infondata, la	
	domanda risarcitoria. In primo luogo, ha eccepito l'avvenuta prescrizione della	
	pretesa, in considerazione del tempo trascorso dall'effettuazione delle spese e	
	della piena contezza dei fatti in contestazione in capo alla Procura erariale, sin	
	dalla nota del 24.09.2014 della Guardia di Finanza, in assenza di doloso	
	occultamento e non risultando reiterata la costituzione di parte civile nel	
	processo penale della Regione, con effetto revocatorio della stessa ex art. 82	
	c.p.p., invocando inoltre l'applicazione dell'art. 66 c.g.c. che non consente di	
	superare il termine complessivo di 7 anni. È stata in secondo luogo contestata	
	la sussistenza del danno, che non sarebbe conseguenza automatica della	
	condanna penale o della violazione di norme di legge e, comunque, l'erroneità	
	per eccesso, al tempo non venendo richiesta la produzione della	
	documentazione giustificativa delle spese. È stata altresì dedotta la mancanza	
	dell'elemento doloso, in assenza di consapevolezza e volontà del pregiudizio	
	erariale, secondo l'indirizzo giurisprudenziale ormai codificato dall'art. 21,	
	comma 2, del d.l. n. 76/2020, che ha modificato l'art. 1, comma 1, della l. n.	
	20/1994.	
	Infine, viene contestata l'inammissibilità dell'azione risarcitoria per danno	
	all'immagine nei confronti dei Consiglieri regionali in forza dell'art. 17,	
	comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009, dal momento che gli artt. 3 e 7 della legge	
	n. 97/2001, ivi richiamati, <i>“si riferiscono esclusivamente ai "dipendenti" di</i>	
	<i>"amministrazioni o di enti pubblici"</i> , con la conseguenza che non potrebbero	
	trovare applicazione, in difetto di instaurazione di un rapporto di lavoro	
	dipendente con la Regione. Inoltre, il danno non patrimoniale va avverso per	
	6	

	difetto di prova dell'elemento soggettivo e, quantomeno, in ordine al <i>quantum</i>	
	ritenuto eccessivo, dal momento che la Procura non avrebbe dimostrato che	
	Scialfa aveva ingenerato nella collettività un'idea così negativa dell'operato	
	del Consiglio regionale, né avrebbe provato effettivi esborsi sostenuti per	
	ristabilirne il prestigio. Infine, gli articoli di stampa versati in atti per l'anno	
	2013 sarebbero stati pubblicati in violazione del segreto investigativo	
	dovendosi considerare, comunque, il basso livello di fiducia dei cittadini nella	
	stampa ed il proscioglimento da diverse imputazioni. È stata anche dedotta la	
	non applicabilità retroattiva dell'art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994 (ex	
	art. 11, disp. prel. cod. civ.), quanto al criterio di determinazione del 200%	
	dell'utilità percepita, introdotto solo con la legge n. 190/2012, successivamente	
	ai fatti di causa e/o, comunque, la sua illegittimità costituzionale per contrasto	
	con svariati princìpi costituzionali (artt. 3, 24 e 117, in relazione all'art. 6 della	
	C.E.D.U. e all'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'U.E.).	
	In via subordinata , salvo gravame, il convenuto insta per ridurre	
	congruamente ai sensi dell'art. 83, r.d. n. 2440/1923 e dell'art. 52, r.d. n.	
	1214/1934) l'entità del danno patrimoniale e non patrimoniale posto a suo	
	carico, in considerazione: dell'incertezza normativa in materia (almeno fino	
	alla legge n. 213/2012 ed al d.p.c.m. 21.12.2012), della mancanza di indirizzi	
	da parte della Presidenza del Consiglio Regionale, dell'affidamento ingenerato	
	in assenza di rilievi, nonché dell'inadeguatezza dei controlli demandati ad una	
	apposita Commissione, e infine, della sua <i>“esemplare condotta lavorativa,</i>	
	<i>sempre improntata al massimo impegno. Egli, infatti, ha per lungo tempo</i>	
	<i>esercitato, in maniera regolare e assai proficua, le funzioni di Dirigente</i>	
	<i>Scolastico, riscuotendo un unanime e diffuso apprezzamento sia presso gli</i>	
	7	

	<i>Istituti di istruzione da lui diretti sia presso le istituzioni locali, così</i>	
	<i>accrescendo il prestigio delle istituzioni scolastiche (...). Con vittoria di spese</i>	
	<i>e onorari di giudizio.”.</i>	
	3. Nell’udienza camerale del 7 marzo 2024 , fissata per deliberare in merito	
	all’istanza di applicazione del rito abbreviato, il rappresentante del Pubblico	
	Ministero ha insistito per l’inammissibilità della stessa, confermando il proprio	
	parere negativo, a fronte di un’ipotesi di doloso arricchimento. Per il	
	convenuto, l’Avv. Stagnaro ha esposto i profili per i quali il dissenso del P.M.	
	sarebbe stato ingiustificato nella specie, soffermandosi, in particolare, sulla	
	mancaza di un doloso arricchimento, non avendo gli esborsi in questione	
	riguardato la vita privata del convenuto o personali concreti vantaggi	
	economici, avendo escluso la Cassazione ogni rilevanza all’arricchimento	
	indiretto.	
	Il Collegio, impregiudicato l’esame del merito, ha deliberato l’inammissibilità	
	della richiesta di applicazione del rito abbreviato, ai sensi dell’art. 130, comma	
	4, c.g.c..	
	Il processo è quindi proseguito con la discussione in udienza pubblica , in	
	<i>limine</i> della quale il Presidente ha dato comunicazione all’Avvocato del	
	convenuto del mancato accoglimento della relativa istanza, rinviando alla	
	sentenza per l’esternazione delle motivazioni. Il medesimo Legale, a tale	
	riguardo, ha chiesto che venisse verbalizzata riserva di appello avverso il	
	provvedimento definitivo. Alla pubblica udienza, il rappresentante del P.M. ed	
	il difensore della parte privata hanno concluso come in atti, ulteriormente	
	argomentando.	
	Il P.M. ha replicato alle argomentazioni difensive, in particolare, considerando	
	8	

	infondata l'eccezione d'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria.	
	Al riguardo, ha citato giurisprudenza di legittimità che aveva considerato gli	
	effetti, fino al giudicato penale, dell'avvenuta costituzione di parte civile, nella	
	specie non essendovi stata alcuna revoca o rinuncia (né esplicita, né implicita),	
	da parte della Regione, non potendo rilevare la mancata presenza processuale.	
	Ha ribadito, inoltre, l'inapplicabilità dell'art. 66 c.g.c. a fatti antecedenti	
	all'entrata in vigore del Codice. Per quanto riguarda il merito, ha considerato	
	l'avvenuta concreta dimostrazione della sussistenza del danno da parte della	
	Procura, anche relativamente all'elemento soggettivo, rinviando al disposto	
	dell'art. 651 c.p.p. in quanto norma disciplinante il vincolo discendente dal	
	giudicato penale ed opponendosi all'esercizio del potere riduttivo, in	
	considerazione della condotta dolosa del convenuto, non potendo rilevare la	
	circostanza che l'arricchimento perpetrato fosse stato rivolto a vantaggio anche	
	del partito politico o di altri soggetti. Infine, relativamente al danno	
	all'immagine, ha contestato la prospettazione difensiva, sottolineando la	
	circostanza che molto spesso colui che è investito di un rapporto di servizio	
	onorario ovvero di un mandato rappresentativo avrebbe la possibilità di	
	determinare una lesione dell'immagine dell'amministrazione ancor più grave	
	rispetto ad un dipendente, citando giurisprudenza di appello che aveva	
	condannato amministratori pubblici a vario titolo per danno all'immagine,	
	offrendo un'interpretazione necessariamente sistematica delle norme di	
	referimento. Inoltre, il Requirente ha contestato l'eccessività della richiesta	
	evidenziando, con riferimento all'ammontare del danno, che la quantificazione	
	era stata effettuata non applicando <i>ratione temporis</i> il criterio <i>ex lege</i> n.	
	190/2012, bensì i tradizionali indici in materia ex art. 1226 c.c., tenendo conto	
	9	

	delle somme oggetto della condotta appropriativa, nonché di tutti gli elementi	
	rilevanti nel contesto, sottolineando la facoltà del Collegio di valutare	
	eventualmente anche una somma superiore.	
	Ricevuta la parola dal Presidente, l' Avv. Stagnaro , in merito alla	
	contestazione relativa al danno patrimoniale, ha rilevato che l'art. 651 c.p.p.,	
	citato dalla Procura, non vincolava senz'altro il giudice contabile con	
	richiamo al <i>quantum</i> risarcitorio, dovendo essere tenuta in considerazione la	
	responsabilità omissiva della Commissione rendiconto, deputata al controllo	
	sulla corretta rendicontazione delle spese effettuate dai Gruppi consiliari, in	
	quanto non aveva sollevato rilievi in merito. Relativamente al danno	
	all'immagine, il Legale ha insistito sull'infondatezza della richiesta avanzata	
	dalla Procura, sull'erroneità per eccesso del <i>quantum</i> risarcitorio e sulla	
	violazione del segreto istruttorio da parte delle cronache giornalistiche,	
	anteriormente al 2014, sottolineando l'esemplare condotta lavorativa del suo	
	assistito che aveva svolto in maniera proficua le funzioni di Dirigente	
	Scolastico riscuotendo un unanime e diffuso apprezzamento. Ha concluso	
	instando per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni, in ogni caso	
	evidenziando l'iniquità di una eventuale condanna del convenuto per danno	
	all'immagine quantificato nella sostanza secondo il criterio del <i>duplum</i> , non	
	applicabile retroattivamente, in un paese come l'Italia, caratterizzato da un	
	basso livello di fiducia nella stampa e, generalmente, nelle Istituzioni,	
	indicatore quest'ultimo anzi diminuito per quanto riguarda la Regione secondo	
	una flessione del <i>trend</i> decennale (2019-2009) anche inferiore rispetto ad altri	
	comparti. Ribadita l'assenza di dolo, ha insistito per un'autonoma valutazione	
	del Giudice contabile rispetto al Giudice penale, in considerazione delle	
	10	

	circostanze tutte rappresentate negli scritti difensivi.	
	Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	1. Il giudizio è finalizzato all'accertamento della fondatezza della pretesa	
	azionata dal Pubblico Ministero concernente un'ipotesi di danno erariale	
	derivante dall'utilizzazione, asseritamente impropria, di parte dei contributi	
	erogati in seno al Consiglio della Regione Liguria, quale stralcio della più	
	ampia inchiesta inerente gli illeciti finanziamenti ai Gruppi consiliari e	
	conseguenti responsabilità temporalmente ascrivibili a diversi soggetti politici,	
	nella quantificazione addossata al convenuto, meglio specificata in fatto, in	
	relazione alle annualità rendicontate dal 2010 al 2011, dal Gruppo “Di Pietro	
	- Italia dei Valori” , per il ruolo di garante della corretta gestione delle risorse	
	assegnate.	
	Premettendo che questa Sezione ha già trattato diverse analoghe fattispecie,	
	ritiene il Collegio di dover scrutinare le questioni che seguono alla stregua del	
	sistema declinato dall'art. 101, co. 2 c.g.c., nell'ordine rimesso al proprio	
	prudente apprezzamento, secondo motivate ragioni di logica giuridica,	
	coerenza e ragionevolezza (cfr. Corte conti, Sez. riun. sent. 2.10.1991, n. 727;	
	Corte Cost. sent. n. 13.07.2007, n. 272; Cass., sent. n. 09.09.2008, n. 23113).	
	2. Ai sensi dell'art. 130, comma 4, c.g.c., condividendo le conclusioni della	
	Procura Regionale, il Collegio ha dichiarato inammissibile la richiesta di	
	applicazione del rito abbreviato avanzata dal convenuto perché, seppure alla	
	stregua di un esame sommario, ha ritenuto ampiamente verosimile, quanto	
	meno per la gran parte delle spese contestate come illecite, la prospettazione	
	attoreica circa la sussistenza nella fattispecie del <i>“doloso arricchimento del</i>	
	11	

danneggiante”, pienamente confermata all’esito della discussione, per le motivazioni di cui più avanti si dirà. Infatti, le spese contestate erano consistite per lo più in acquisti di beni che, per la loro natura, rendevano palese la difformità del fine perseguito con il relativo approvvigionamento rispetto allo scopo istituzionale per il quale i contributi pubblici erano stati concessi al Gruppo, unitamente alle evidenze risultanti all’esito del processo penale che aveva riconosciuto in via definitiva il dolo delle condotte distrattive di peculato e l’esistenza di vantaggi personali, risultando assai consolidato nella Sezione l’orientamento negativo all’ammissione del rito abbreviato su parere negativo del P.M. per fattispecie analoghe (cfr. sent. nn. 84 dell’8.10.2020, 1 del 5.01.2021; decreto n. 4 del 29 aprile 2021 e sent. n. 161 del 12 agosto 2021; sent. n. 109 del 14 dicembre 2023, cui si rimanda anche per i riferimenti giurisprudenziali).

In particolare, secondo gli indirizzi ormai pacifici di questa Sezione, l’illecito arricchimento può ritenersi perfezionato nel momento in cui le somme contestate sono state utilizzate e rendicontate per finalità non riconducibili a quelle cui erano destinate, per evidenti vantaggio e tornaconto personale.

La *ratio* dell’art. 130, comma 4, c.g.c. è, infatti, quella di evitare che il soggetto che ha tratto un vantaggio dalla commissione dell’illecito a danno dell’Amministrazione, possa definire il giudizio con il rito abbreviato, indebitamente (e paradossalmente) trattenendo parte dello stesso vantaggio economico ottenuto. Invero, un condivisibile orientamento giurisprudenziale esclude l’applicazione del beneficio, qualora la pretesa del P.M. contabile sia limitata al danno all’immagine “*connesso a danno derivante da doloso arricchimento del danneggiante*” (Sez. Sardegna, 11.05.2018, n. 111), anche

	quando vengano contestati più profili di danno erariale (Sez. Lombardia, 14.03.2022, n. 21).	
	3. Preliminarmente alla disamina delle altre questioni di merito, va scrutinata l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale sollevata con riguardo ad	
	entrambe le voci di danno. In particolare, la difesa ha considerato il tempo	
	trascorso dall'effettuazione delle spese e della piena contezza dei fatti in	
	contestazione in capo alla Procura erariale, sin dalla nota del 24.09.2014 della	
	Guardia di Finanza, in assenza di doloso occultamento, nonché la circostanza	
	che non risultasse reiterata la costituzione di parte civile nel processo penale	
	della Regione, con effetto revocatorio della stessa ex art. 82 c.p.p..	
	Ha invocato, inoltre, l'applicazione dell'art. 66 c.g.c. che non avrebbe	
	consentito di superare il termine complessivo di 7 anni, in applicazione della	
	<i>“regola (di portata generale in quanto espressione di principi eurounitari e</i>	
	<i>costituzionali) della retroattività della lex mitior”</i> , partecipando la	
	responsabilità amministrativa <i>“di alcuni caratteri tipici della responsabilità</i>	
	<i>penale”</i> , in sintonia con i criteri c.d. Engel affermati dalla Corte europea dei	
	diritti umani nella sentenza <i>Engel c. Paesi Bassi</i> dell'8 giugno 1976	
	nell'ambito della sfera protettiva assicurata dell'art. 7 <i>“nulla poena sine lege”</i>	
	della CEDU (principio di legalità, tassatività, divieto di analogia, divieto di	
	irretroattività sfavorevole), nonché con quanto affermato dalle Sezioni riunite	
	di questa Corte nella sentenza n. 8 dell'8.03.2015 in riferimento ai caratteri	
	tipici dell'azione erariale ed anche dalla Corte costituzionale (sentenza	
	16.06.2023, n. 123).	
	L'eccezione è palesemente infondata.	
	Quanto all' <i>exordium praescriptionis</i> , l'art. 1, co. 2, della legge n. 20/1994,	
	13	

dispone che: “*Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta*”.

La norma prevede dunque la regola generale, coerente con i principi degli artt. 2934 e 2935 cod. civ., della decorrenza della prescrizione dal *dies a quo* di verifica del fatto dannoso (che comprende non solo l’azione illecita quindi la condotta *contra ius*, ma anche la piena conoscibilità dell’effetto lesivo, inteso quale depauperamento delle finanze erariali, con cui il danno acquisisce caratteri di concretezza ed attualità), nel momento in cui il diritto può essere fatto effettivamente valere. Assume decisiva pregnanza, al riguardo, l’interpretazione dell’istituto che è stata offerta dalle Sez. un. della Cassazione che, fin dal 2008, hanno superato la tesi della non rilevanza degli impedimenti materiali alla possibilità di far valere il diritto, ricostruendo, cioè, alla luce del principio di esigibilità ed autoresponsabilità, la decorrenza della prescrizione dal momento in cui il danneggiato abbia avuto conoscenza del danno, della sua ingiustizia e della riferibilità causale, in considerazione delle conoscenze scientifiche e dell’ordinaria diligenza. (Cfr. Cass, Sez. un., sentt. 11.1.2008, nn. 576-585; 14.11.2011, n. 23763; Sez. III, sent. n. 12699 del 25.05.2010; ord. n. 1263 del 27.01.2012 e n. 24270 del 3.11.2020; Sez. I, sent. n. 5381 del 27.02.2020 e n. 7677 del 3.04.2020). La norma poi consente, per ovvie ragioni legate alla effettività della tutela dell’erario, di differirne il *dies* di decorrenza alla data della **scoperta** del danno, nell’ipotesi in cui il detrimento sia stato dolosamente occultato, in applicazione settoriale del generale principio di sospensione, fissato dall’art. 2941 n. 8 cod. civ. (Sez. riun 11.02.1994, n. 929/A; Sez. Liguria, 24 luglio 2020, n. 51 e 27 maggio 2021, n.

	93 e giur. cit.).	
	La disposizione dell’ordinamento contabile, dunque, comporta una soluzione	
	binaria per il <i>dies a quo</i> della prescrizione: o si identifica con quello di obiettiva	
	conoscibilità del fatto dannoso o con quello della scoperta, dunque	
	dell’effettiva conoscenza, in caso di doloso occultamento, <i>tertium non datur</i> .	
	3.1 Nella specie, in disparte il doloso occultamento del fatto dannoso, operato	
	dal convenuto per mezzo delle complessive modalità di tenuta della contabilità	
	e della rendicontazione, che è stato possibile ricostruire nella loro effettività	
	solo a valle dell’esaurimento delle indagini degli Organi inquirenti - con	
	slittamento in avanti del <i>dies a quo</i> alla data della “scoperta” con la richiesta	
	di rinvio a giudizio in sede penale (emessa il 21.11.2014) - senz’altro la	
	costituzione di parte civile della Regione Liguria ha spiegato effetto	
	sospensivo fino al giudicato penale (23.02.2022), dovendosi pertanto ritenere	
	tempestivo l’invito a dedurre (notificato il 23.02.2023) e il conseguente atto di	
	citazione.	
	Conseguentemente, il preteso decorso di un settennio dall’esordio quale	
	termine massimo complessivo della prescrizione, del tutto non viene in rilievo	
	nella vicenda <i>de qua</i> , oltre a non risultare applicabile <i>ratione temporis</i> .	
	Infatti, ove il fatto dannoso si è manifestamente compiuto ben prima	
	dell’entrata in vigore del codice, il termine settennale o la limitazione alle	
	reiterazioni ex art. 66 c.g.c., entrambi non previsti dalla disciplina previgente,	
	non sono applicabili, per la stessa clausola di salvaguardia che impone il	
	criterio dell’irretroattività del regime più stringente (cfr. art. 2, comma 2,	
	allegato n. 3 c.g.c.).	
	Nella fattispecie, per entrambe le voci di danno, occorre tenere conto della	
	15	

	conclusione del giudizio penale con il passaggio in giudicato della sentenza di	
	condanna, atteso che la Regione Liguria sin dall’apertura del dibattimento (con	
	atto del 23.02.2015, come risultante dal decreto che ha disposto il giudizio del	
	13.4.2015), si è costituita parte civile ed a favore della stessa è stato	
	riconosciuto il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti ex artt. 538 e 539	
	c.p.p..	
	Con riguardo alle pretese risarcitorie avanzate dalla Regione Liguria quale	
	parte civile nel processo penale, il Tribunale di Genova le ha riconosciute	
	fondate, anche quanto al danno all’immagine, riemettendone la quantificazione	
	e liquidazione <i>“in separato giudizio, come richiesto dalla difesa”</i> . Nella citata	
	sentenza penale n. 3123/2017, infatti, testualmente si legge: <i>“da un lato, vi è</i>	
	<i>un danno di natura patrimoniale, derivante dal quantitativo di somme</i>	
	<i>sottratte; dall’altro, il danno ha natura non patrimoniale e costituisce il vulnus</i>	
	<i>arrecato all’immagine della Regione Liguria. Pertanto, ai sensi degli artt. 185</i>	
	<i>c.p., 2043 c.c. e 2059 c.c., il Tribunale condanna gli imputati (...) Scialfa al</i>	
	<i>risarcimento dei danni in favore della Regione Liguria (...)</i> ”.	
	Alla luce della giurisprudenza uniforme della Cassazione e della Corte dei	
	conti, affermatasi anche in sede nomofilattica, costituisce <i>ius receptum</i> che	
	l’azione di responsabilità per danno erariale e le ordinarie azioni risarcitorie	
	che le Amministrazioni coinvolte possono promuovere, anche a mezzo della	
	costituzione di parte civile nel processo penale, sono reciprocamente	
	indipendenti, pur se relative ai medesimi fatti materiali, risultando confermato	
	il principio di totale autonomia e separatezza dei giudizi, non potendo	
	sussistere interferenze tra giurisdizioni ma solo, eventualmente, tra giudizi (v.	
	Corte conti, I Sez., n. 143 del 7.05.2002). Possono, dunque, dar luogo a diverse	
	16	

	posizioni di responsabilità nelle diverse sedi giurisdizionali preposte, secondo	
	“binari” paralleli, in ragione della diversa natura, parametri di giudizio e	
	finalità delle azioni, asseverato anche dal vigente assetto processuale,	
	declinandosi il rapporto tra gli stessi in termini di alternatività e non già di	
	esclusività.	
	Escludendosi ogni ipotesi di sospensione del processo per pregiudizialità ex	
	art. 106 e 107 c.g.c., resta circoscritto l’ambito di eventuale interferenza	
	esclusivamente alla proponibilità dell’azione di responsabilità e, dunque,	
	all’eventuale osservanza del principio del <i>ne bis in idem</i> avendo, tuttavia, cura	
	di precisare la piena ammissibilità del contestuale o successivo esercizio delle	
	due azioni, al pari della sovrapposizione degli accertamenti spettanti ai due	
	diversi plessi giurisdizionali, purché non si determini una duplicazione del	
	risarcimento del danno, in violazione del <i>ne bis in idem</i> .	
	Resta quindi ammessa, in quanto fisiologica nel sistema della pluralità delle	
	giurisdizioni, una possibile divergenza tra giudicati (in sede penale, civile e	
	contabile) la cui composizione è demandata alla fase esecutiva, quale sede di	
	verifica e riconduzione a sintesi del <i>quantum</i> risarcitorio, restando rimessa alla	
	Corte dei conti la determinazione del danno erariale.	
	2. La prospettazione difensiva del convenuto fa leva su una pretesa “revoca ”	
	della costituzione di parte civile, che resterebbe desumibile dalla mancata	
	“reiterazione nei successivi gradi” della stessa, a norma dell’art. 82, comma 2	
	c.p.p., che dispone per quanto rileva: «La costituzione si intende revocata se	
	la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'articolo ovvero se	
	promuove l'azione davanti al giudice civile», e comma 4, che recita: «La	
	revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede civile».	
	17	

Il Collegio ritiene del tutto non condivisibile l'argomento difensivo, dal momento che le decisioni di tutti i successivi gradi di giudizio hanno mantenuto ferme le statuizioni civili nei confronti delle parti civili costituite (Regione Liguria ed Italia dei Valori, con condanna del convenuto anche alla rifusione delle spese dalle medesime sostenute nei vari gradi), fino alla sentenza n. 28 dell'11.01.2021-28.02.2021 della Corte di appello di Genova che, decidendo in sede di rinvio, ha condannato lo Scialfa per i fatti di peculato di cui al capo 10 ad anni 2 e mesi 4 di reclusione, confermando nel resto, ed in particolare quanto alla condanna al risarcimento a favore della parte civile Regione Liguria. Infine, neppure potrebbe sostenersi una pretesa "*revoca tacita*" che resterebbe desumibile dalla mancata costituzione nel giudizio di legittimità, dal momento che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 6537 del 23.02.2022, ha dichiarato inammissibili i ricorsi avverso la richiamata sentenza d'appello proposti dai due imputati, rendendo la medesima pertanto irrevocabile.

Invero, da tempo la giurisprudenza di legittimità pacificamente ritiene che l'assenza della parte civile nel giudizio di appello o nel gravame non possa interpretarsi come comportamento equivalente a revoca tacita o presunta, non essendo riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi previste dall'art. 82, comma 2, c.p.p. (Cass. penale, Sez. IV, sent. n. 930 del 29 gennaio 1996; Sez. I, sent. n. 9731 dell'11 settembre 1998), disposizione valevole esclusivamente per il processo di primo grado (cfr. Cass., Sez. IV, sent. nn. 11783 del 30 novembre 1995 e 4380 del 24 aprile 1995; id. Sez. II, sent. n. 43311 dell'8 ottobre 2015; Sez. I, sent. n. 19380 del 21 aprile 2017). Infatti, come rimarcato anche dal P.M., alcuna rinunzia nella specie si è verificata, non integrando gli

	estremi della revoca della costituzione di parte civile, ex art. 82, comma	
	secondo, c.p.p., la mancata presentazione di conclusioni scritte in sede di	
	gravame, posto che, in virtù del principio di immanenza della costituzione di	
	parte civile, le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni	
	stato e grado del processo, con la conseguenza che deve escludersi, in forza	
	della clausola di applicabilità enunciata dall'art. 598 c.p.p., l'operatività in	
	appello della disposizione sanzionatoria, in chiave processuale, prevista	
	dall'art. 82 c.p.p. (Cass. penale, Sez. V, sent. n. 12959 del 12 aprile 2006). E	
	d'altronde, ove la revoca della costituzione di parte civile si fosse realmente	
	perfezionata (come non è, in presenza, anzi, di un giudicato), avrebbe	
	determinato l'estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo	
	penale, impedendo al giudice penale di mantenere ferme le statuizioni civili	
	relative ad un rapporto processuale ormai estinto, non potendosi che annullare	
	senza rinvio la sentenza in ordine alle statuizioni civili in essa contenute	
	ovvero, in appello, revocare la condanna pronunciata dal giudice di primo	
	grado alle spese e ai danni in favore della stessa parte (Cass. penale, Sez. VI,	
	sent. n. 12447 del 17.09.1990; id. sent. n. 24725 dell'11.06.2015 e Sez. IV n.	
	3454 del 24.01.2019).	
	4. Il Collegio ritiene che la domanda attorea sia fondata e vada accolta.	
	Sussiste, infatti, la fattispecie della responsabilità amministrativa allorquando,	
	come nella fattispecie, siano integrati gli elementi tipici della stessa, e cioè un	
	danno economicamente valutabile, attuale e concreto sofferto	
	dall'amministrazione pubblica, che sia riscontrabile il nesso di causalità tra la	
	condotta del convenuto e l'evento dannoso, che il comportamento omissivo o	
	commissivo del soggetto a cui il danno è ricollegabile sia connotato	
	19	

	dall'elemento psicologico del dolo o della colpa grave e che sussista un	
	rapporto di sevizio tra l'agente che ha cagionato il danno e l'ente pubblico che	
	lo ha sofferto, ovvero, che sia ravvisabile la natura oggettivamente pubblica	
	delle risorse finanziarie in considerazione della finalità cui risponde	
	l'assegnazione medesima.	
	Al riguardo, va evidenziato che l'emissione di una sentenza penale irrevocabile	
	di condanna, all'esito del giudizio dibattimentale, come nella specie, assume	
	rilevanza incontestabile anche in sede giuscontabile, ai sensi dell' art. 651	
	c.p.p. , per cui, infatti, <i>“La sentenza penale irrevocabile di condanna</i>	
	<i>pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto</i>	
	<i>all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e</i>	
	<i>all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o</i>	
	<i>amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei</i>	
	<i>confronti del condannato”</i> .	
	4.1 I Gruppi consiliari operano nell'ambito dell'assemblea regionale quali	
	proiezioni delle formazioni politiche, svolgendo funzioni pubblicistiche nella	
	definizione legale degli scopi perseguiti e percependo a tal fine risorse della	
	collettività. (V. <i>ex multis</i> , Corte cost., sent. 14.12.1988, n. 1130; 04.04.1990,	
	n. 187; 06.03.2014, n. 39; 15.05.2014, n. 130 e 26.11.2014, n. 263; 09.06.2015,	
	n. 107 e 19.11.2015, n. 235; 12.05.2016, n. 104 e 13.12.2016, n. 260;	
	13.01.2017, n. 10; Cass., Sez. un. dalla “storica” sent. 01.09.1999, n. 609 alle	
	più recenti nella continuità d'indirizzi, tra cui, ord. 30.04.2019, nn. 11503-	
	11505 e 17.04.2019, nn. 10768-10772; sent. 28.02.2020, nn. 5589 e 5590; ord.	
	15.04.2020, nn. 7835 e 7836, oltre che ord. 15.09.2020, nn. 19171 e 19173).	
	La competenza giurisdizionale del Collegio nella materia <i>de qua</i> , lungi dal	
	20	

	sindacare il merito della scelta amministrativa della spesa, ne concerne	
	esclusivamente l'inerenza rispetto al vincolo di missione e destinazione, nel	
	rispetto della regola posta dall'art. 1, comma 1, della legge 14.01.1994 n. 20.	
	Infatti, l'obbligo di restituzione delle somme ricevute <i>“può ritenersi principio</i>	
	<i>generale delle norme di contabilità pubblica. Esso risulta strettamente</i>	
	<i>correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro</i>	
	<i>pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza</i>	
	<i>alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari”</i> . (Corte cost. n. 39 del	
	26.02.2014; Cass. Sez. un., 31.10.2014, n. 23257 e 17.12.2018, n. 32618;	
	C.d.c. Sez. II App., 26.06.2018, n. 397; 22.10.2018, n. 601 e 24.10.2018, n.	
	615; Sez. Lombardia, 28.07.2014, n. 163; Sez. Piemonte, 20.04.2015, n. 89;	
	Sez. Molise, 06.07.2018, n. 47; Sez. Calabria, 06.03.2020, n. 78, Sez. Liguria,	
	31.12.2018, n. 330; 07.06.2019, n. 107; 16.04.2020, n. 16; 22.04.2020, n. 17;	
	16.07.2020, n. 46; 24.07.2020, n. 51 e 05.10.2020, nn. 67-70; 21.10.2020, n.	
	83; 1.12.2020, n. 105; 14.12.2023, n. 109). Sempre in merito ai contenuti ed ai	
	limiti del controllo contabile <i>de quo</i> , possono altresì richiamarsi le precedenti	
	pronunce di questa Sezione, nonché l'ampia giurisprudenza d'indirizzo	
	interpretativo delle Sezioni Riunite di questa Corte che si sono occupate dei	
	gravami interposti dai Gruppi consiliari regionali, con epiloghi in tutto coerenti	
	agli approdi del Giudice della giurisdizione e della Consulta. (Cfr. Sez. riun.,	
	spec. comp., sent. 13.12.2013, nn. 9, 12-15; 30.07.2014, n. 29; 13.11.2014, nn.	
	40-45; 12.12.2014, n. 59; 04.02.2015, n. 1; 13.03.2015, n. 5; 22.07.2015, n.	
	39; 29.07.2015, n. 43; 03.11.2015, n. 61; 08.07.2016, n. 15; 15.09.2016, n. 20;	
	28.10.2016, n. 24; 13.02.2017, n. 10; Sez. riun, sent. 04.08.2014, n. 30/QM).	
	Restano, pertanto, confermati la giurisdizione e l'ambito cognitivo del	
	21	

	sindacato di questa Corte per il corretto utilizzo dei fondi destinati al	
	funzionamento dei Gruppi consiliari, quale attività materiale di gestione delle	
	risorse finanziarie stanziare, pacificamente non esteso al merito delle scelte	
	discrezionali e circoscritto allo scrutinio della liceità delle spese rendicontate	
	alla stregua del parametro di inerenza, stante le funzioni pubblicistiche svolte,	
	la definizione legale degli scopi perseguiti, la natura pubblica delle somme	
	percepite e la non operatività in tali condotte dell'immunità ex art.122, co. 4,	
	Cost.	
	4.2 Occorre rilevare, innanzitutto, che il sistema dei finanziamenti pubblici dei	
	Gruppi consiliari regionali trova il proprio originario referente normativo,	
	vigente anche all'epoca dei fatti, nella legge 6 dicembre 1973, n. 853 ,	
	concernente l'autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle	
	Regioni a statuto ordinario, che prevedeva specifici <i>“contributi per il</i>	
	<i>funzionamento”</i> , con l'espressa statuizione che tale tipologia di stanziamenti	
	dovesse essere sorretta da leggi regionali (artt. 1-3, abrogati dal d. lgs n.	
	118/2011, mod. dal d. lgs n. 126/2014; C.d.c. Sez. Lombardia, sent.	
	20.09.2016, n. 155).	
	In tale contesto, stante l'obbligo per i Consiglieri di organizzarsi in Gruppi <i>“cui</i>	
	<i>sono assicurate le risorse necessarie per lo svolgimento delle ... funzioni”</i> (ex	
	artt. 27 e 28 dello Statuto reg.), il Legislatore ligure è intervenuto con la citata	
	l. reg. n. 38 del 19 dicembre 1990 , più volte novellata all'epoca dei fatti e	
	successivamente profondamente rivoluzionata dalla l. reg. n. 48 del 20	
	dicembre 2012, a seguito della legge n. 213 del 7 dicembre 2012.	
	Detta normativa stabilisce, all'art. 2, l'ammontare del contributo, all'art. 3, le	
	modalità di erogazione (rate trimestrali anticipate). L'art. 4 della stessa legge,	
	22	

al co. 2, statuisce che ogni Gruppo consiliare provvede *“alle spese inerenti”* il proprio funzionamento con i contributi di cui all'art. 2, secondo una suddivisione per categorie di spesa indicativa di tipologia di esborsi formalmente ammissibili, da rendicontare *ex post* accludendo documentazione risalente al momento dell'effettuazione del pagamento. Al co. 3, l'art. 4, prevede infatti che: *“In particolare i contributi di cui all'articolo 2 sono destinati: a) le spese per l'acquisto di libre e riviste; b) le spese per lo svolgimento di attività funzionalmente collegate ai lavori del Consiglio e alle iniziative dei Gruppi o comunque connesse all'attività dei Consiglieri regionali; c) le spese per eventuali consulenze; d) le spese postali, telefoniche e di cancelleria non coperte dalla dotazione di servizi disposta ai sensi del comma I; e) le spese per il personale e per l'attività dei Consiglieri, fermo restando, per questi ultimi, quanto previsto dalla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali), compreso ogni onere ulteriore di carattere fiscale, previdenziale e assicurativo; f) le spese di rappresentanza e quelle collegate allo svolgimento del mandato popolare; g) le spese, secondo le destinazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), per il supporto delle attività delle Segreterie politiche e particolari dei componenti del Gruppo eventualmente facenti parte dell'Ufficio di Presidenza.”*. In proposito, giova precisare che solo a seguito della modifica introdotta dall'art. 28 della l. reg. n. 63 del 28.12.2009, entrata in vigore il 01.01.2010 (art. 33), è risultato ampliato all'art. 2 l'alveo finalistico delle spese *“per il funzionamento, per le iniziative politiche e per le attività collegate ai lavori del Consiglio di ciascun Gruppo consiliare”*; il riferimento alle spese *“collegate allo svolgimento del mandato*

	<i>popolare</i> ”, è stato introdotto successivamente dall’art. 16 della l. reg. n. 23 del	
	29.12.2010, con decorrenza 01.01.2011 (art. 18); per quelle “ <i>comunque</i>	
	<i>connesse all’attività dei Consiglieri regionali</i> ”, l’integrazione nel testo si deve	
	all’ancora successiva disposizione dell’art. 3 della l. reg. n. 8 del 12.04.2011.	
	L’art. 4 bis, disciplina la rendicontazione cui sono tenuti i Gruppi consiliari,	
	stabilendo che entro il 31/01 di ogni anno i Presidenti dei medesimi devono	
	presentare all’Ufficio di Presidenza del Consiglio un rendiconto che, secondo	
	quanto statuito al co. 2, “ <i>è previamente approvato dal Gruppo consiliare il cui</i>	
	<i>Presidente ne assume la responsabilità</i> ”. Tale Ufficio di Presidenza di seguito	
	è chiamato a svolgere il controllo circa l’utilizzazione dei fondi erogati	
	nell’anno precedente, approvando il rendiconto, previa “ <i>verifica</i> ” da parte di	
	una Commissione consiliare che, secondo quanto disposto dal comma 5	
	dell’art. 4 bis, doveva esclusivamente attestare l’esistenza di documentazione	
	giustificativa a supporto delle spese indicate nel rendiconto, dal momento che	
	per effetto della l. reg. n. 33/09 era stato sottratto a tale Organo il potere di	
	esaminare altresì l’inerenza della spesa oltre alla verifica contabile della	
	medesima.	
	5. Quanto al danno patrimoniale per spese illecite , l’antigiuridicità delle	
	condotte e la sussistenza del pregiudizio economico per la Regione,	
	discendono dalla mancata restituzione del contributo ricevuto, nonché dalla	
	giustificazione delle spese, con la produzione, in sede di consuntivazione, di	
	documentazione inidonea a dimostrarne il collegamento con finalità	
	istituzionali, dal momento che il meccanismo adottato dal Legislatore ligure	
	era impostato sul modello “erogazione – rendicontazione”, in luogo di quello	
	“anticipazione – rimborso” (cit. sent. Sez. Liguria, nn. 93 e 161 del 2021).	
	24	

	Infatti, per ottenere il diritto al rimborso, la spesa deve presentarsi riscontrabile	
	sin dal momento della propria effettuazione, mediante analitica allegazione	
	documentale che consenta la riferibilità della medesima al Gruppo e la verifica	
	della destinazione agli scopi istituzionali, senza per questo configurare	
	un'applicazione retroattiva dell'art. 1 del d. l. n. 174 del 10.10.2012 e del	
	d.P.C.M. 21.12.2012, in quanto norme meramente ricognitive di parametri di	
	verifica preesistenti ed immanenti al sistema di gestione della spesa pubblica,	
	applicati dalla giurisprudenza contabile, seppure non intestati alla Corte dei	
	conti in sede di controllo.	
	Nel caso in esame il P.M. ha adeguatamente assolto al proprio onere	
	probatorio , secondo la specifica regola coerente con la disciplina degli	
	obblighi che discendono dalla gestione del denaro pubblico, che vede gravare	
	sul medesimo la mera dimostrazione che il convenuto ha beneficiato di un	
	contributo avente una precisa finalizzazione (mentre deve ritenersi a carico del	
	percettore l'onere di " <i>dare conto</i> " del relativo impiego: cfr. cit. sent. Sezione	
	Liguria, nn. 51, 68, 83, 105 del 2020), fornendo le prove nella sua disponibilità	
	per dimostrare la mancata giustificazione dell'inerenza delle spese di	
	funzionamento del Gruppo, oltre alla condanna definitiva per peculato con	
	riserva di liquidazione dei danni per le parti civili, non risultando in atti	
	specifiche contestazioni sui vari esborsi e potendosi porre a fondamento della	
	decisione anche " <i>i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite</i> "	
	(art. 95, co. 1 c.g.c.).	
	Giova rammentare, inoltre, che il mantenimento di una prassi illegittima e	
	l'eventuale tolleranza di taluni comportamenti abusivi possono costituire	
	elemento di aggravio della responsabilità nei casi in cui la posizione	
	25	

	dell'agente avrebbe potuto consentire di porre rimedio o modificare una	
	situazione foriera di grave pregiudizio per le finanze pubbliche, in ogni caso	
	non potendo rivestire efficacia scriminante la prassi <i>contra legem</i> . (V. C.d.c.	
	Sez. II, 18.09.2013, n. 539; 11.07.2018, n. 432; 10.04.2019, n. 109;	
	26.06.2019, n. 235 e 21.10.2019, n. 371; Sez. III App., 28.01.2005, n. 56;	
	05.4.2006, n. 177 e 03.05.2019, n. 74; Sez. Lazio, 07.11.2012, n. 1096; Sez.	
	Liguria cit. n. 83/2020). A ben vedere, l'obbligo di allegazione risulta	
	necessariamente più intenso in proporzione alla maggiore o minore neutralità	
	finalistica della tipologia di spesa, risultando evidente che in talune ipotesi (in	
	particolare le spese di cancelleria, postali, per l'acquisto di riviste e giornali)	
	la rilevanza istituzionale della spesa risulta, invero, assorbita, sostanzialmente,	
	nella sua ricomprensione all'interno della tipologia ammessa dall'ordinamento	
	regionale, salvo prova contraria, mentre in altre tipologie di spesa (in	
	particolare le spese per missioni, di trasporto, telefoniche, di rappresentanza,	
	di ristorazione, per collaborazioni ecc.) non può assolutamente prescindere da	
	un'allegazione congrua e contestuale ai fatti generatrici dell'uscita finanziaria	
	che consenta l'allineamento tra la spesa concreta - che potrebbe essere	
	sostenuta per le più disparate ragioni - e la finalità che la consente, ovvero la	
	sua ricomprensione nella sfera dell'interesse di funzionamento del Gruppo	
	consiliare.	
	5.1 Il dettaglio delle spese per le annualità 2010 e 2011, nella specie, scontrino	
	per scontrino, è stato versato in atti dal P.M. in riferimento all'esito delle	
	attività di indagine della Guardia di Finanza, nell'ambito dell'annotazione del	
	25.11.2013 (pagg. 8-64), laddove risultano esposti i singoli importi unitari, la	
	descrizione della spesa, la data nonché il fornitore, in particolare: spese di	
	26	

	ristorazione per il 2010 (€ 5.864,12); per il 2011 (€ 14.829,34, di cui €.	
	4.185,30 in vini pregiati francesi); spese per libri di cui non consta l'inerenza	
	(€ 259,74, per il 2010 + € 847,26, per il 2011); analogamente, spese per	
	internet, riviste e quotidiani per l'anno 2011 (€ 610,51); spese per taxi, hotel,	
	carburanti, parcheggio per il 2010 (€ 3.723,51) e per il 2011 (€ 3.356,22),	
	anche a titolo di spese di viaggio fuori Regione ed in Sicilia (€ 2.723,46); spese	
	per abbigliamento (tra cui cravatte, sciarpe, foulard, pelletteria), profumi,	
	tabacchi, cancelleria, argenteria e acquisti vari per il 2010 (€ 3.758,63) ed il	
	2011 (€ 6.450,41).	
	Va al riguardo osservato che nella sentenza della Corte di appello di Genova	
	n. 28/2021, divenuta irrevocabile, è stato statuito che: “ <i>Ritiene la Corte che il</i>	
	giudizio di inerenza — ovvero di non inerenza della spesa, secondo quanto	
	<i>previsto al citato art. 4 della L. R. n. 38/1990 non possa prescindere dal rilievo,</i>	
	<i>esplicito ed inequivoco, contenuto nell'art. 2, della medesima legge, nonché</i>	
	<i>alle lettere b), f) e g) dell'art. 4, secondo i quali le spese, ove non riconducibili</i>	
	<i>ad una delle voci specifiche e di più immediata lettura indicate al comma 3</i>	
	<i>dell'art. 4, sono inerenti, e quindi legittime, solo se sostenute "per il</i>	
	<i>funzionamento, per le iniziative politiche e per le attività collegate ai lavori</i>	
	<i>del consiglio di ciascun gruppo consiliare" e, perciò, solo ove direttamente</i>	
	<i>connesse alle attività dei Consiglieri regionali nell'esplicazione del loro</i>	
	<i>mandato in collegamento con il proprio elettorato, fermo restando — perché,</i>	
	<i>anche sul punto, l'art. 4 cit. non si presta ad alternative letture che le spese</i>	
	<i>sostenute dai Consiglieri nell'esercizio della loro attività possono considerarsi</i>	
	<i>oggetto di rimborso solo ove non siano già coperte dal trattamento spettante</i>	
	<i>secondo le previsioni di cui alla L.R. n. 3/1987”.</i> Va, inoltre, rammentato che	
	27	

il Giudice penale ha puntualizzato che: “Come chiarito anche dalla Suprema Corte nella pronuncia rescindente, in tutti i casi in cui la documentazione prodotta a sostegno si configuri come di **“mera facciata”** – e tale deve ritenersi per quanto già indicato, quella fornita dagli appellanti – è legittimo presumere delle irregolarità che richiedono una controprova della difesa”. In proposito, la medesima Corte di appello ha evidenziato come non sia stata offerta alcuna controprova dagli imputati che “si sono, invece, trincerati dietro l’affermazione della astratta inerenza della spesa alla funzione consiliare”, in molti casi con documentazione “del tutto **anonima** tale da non consentire nemmeno l’emersione della prestazione sottostante (come gli scontrini nei quali era indicato solo l’importo) ovvero l’astratta riconducibilità della spesa alla funzione istituzionale (come, ad. es. per le ricevute dei taxi prive dell’indicazione del beneficiario e dell’ora della corsa) (per cui) si deve piuttosto, a giudizio della Corte, ritenere che i Consiglieri **non abbiano nemmeno adempiuto all’obbligazione di rendiconto.**”. Ancora, va rammentato quanto è stato significativamente affermato dal Giudice penale in relazione alla sproporzione ed all’illegittimità delle spese di ristorazione: “Anche sul punto le intercettazioni offrono riscontro all’accusa laddove evidenziano che nella prospettazione degli stessi consiglieri molte delle spese di ristorazione esposte a rendiconto, oltre ad essere del tutto sproporzionate, erano già coperte dall’indennità di cui godevano ex art. 4 L. n. 3/1987(...). Nello stesso senso depone una conversazione del tesoriere (...) che nel commentare proprio le spese di ristorazione, sulle quali si stanno appuntando le critiche giornalistiche, afferma, riferendosi a quanto, a suo dire, più volte indicato ai Consiglieri: “... È una vita che lo dico che a mangiare fuori così

	<i>... se vai a mangiare fuori paga sempre il gruppo, anche se è rappresentanza,</i>	
	<i>a offrire con i soldi degli altri sono buoni tutti...</i> ”.	
	Quanto alla modalità di realizzazione della condotta appropriativa la Corte	
	d’appello, altresì, ha precisato che: “ <i>è pacifico che entrambi gli imputati, per</i>	
	<i>decisione assunta da tutti i componenti del Gruppo consiliare di appartenenza</i>	
	<i>(diversamente da quanto stabilito dagli altri Gruppi), abbiano deciso di</i>	
	<i>ripartirsi i contributi erogati trimestralmente dalla Regione, in via</i>	
	<i>anticipata</i> , riservandosi di trasmettere a posteriori al tesoriere i giustificativi	
	<i>delle spese sostenute</i> ”. Pertanto, risulta inequivocabilmente che il convenuto	
	ha prodotto a posteriori documenti di spesa all’unico fine di non dover	
	restituire le somme già percepite anticipatamente dal Gruppo consiliare,	
	allegando alla rendicontazione documentazione “anonima” ovvero “di mera	
	facciata”.	
	Le spese oggetto di contestazione, quale danno erariale, sono state sostenute	
	per lo più a titolo di ristorazione, presso bar e ristoranti , per cui la	
	menzionata sentenza irrevocabile n. 28/2021 ha affermato: “ <i>Si tratta di spese</i>	
	<i>che (...) possono dirsi legittime solo ove oggettivamente correlabili, sulla base</i>	
	<i>di un giudizio di adeguatezza e proporzione (cfr. Corte Cost. sent. n. 235/2015)</i>	
	<i>alla funzione consiliare, giudizio che tuttavia deve condursi tenendo conto del</i>	
	<i>fatto che ai Consiglieri regionali era garantito, mediante l’erogazione di una</i>	
	<i>specifico indennità mensile, il rimborso di tutte le spese connesse alla</i>	
	<i>partecipazione alle riunioni (...)</i> ”. Così, dunque, il Giudice penale ha ritenuto	
	illegittimi gli esborsi quotidiani di natura sistematica, per piccole	
	consumazioni, sostenuti in gran parte in esercizi commerciali prossimi agli	
	uffici degli imputati. Parimenti ha ritenuto illegittime le spese per pranzi e	
	29	

	cene, consumate sistematicamente, in assenza completa di atti e riferimenti	
	necessari a collegare le spese alle funzioni istituzionali, in particolare: “ <i>Quanto</i>	
	<i>a Scialfa risultando rendicontate una spesa (per € 355,00) per una cena di</i>	
	<i>quattro persone tenutasi il giorno del suo compleanno ed altre spese, per</i>	
	<i>complessivi € 355,00, sostenute nei giorni festivi; risultando altresì</i>	
	<i>rendicontati una pletora di scontrini e ricevute, tutti rigorosamente anonimi</i>	
	<i>(...)”. Altresì, va citato quanto puntualizzato circa la consistenza probatoria</i>	
	<i>degli elementi attestanti i comportamenti delittuosi ascritti: “ritiene la Corte</i>	
	<i>che i dati oggettivi che si sono rappresentati — ossia la assiduità delle spese,</i>	
	<i>il numero spesso circoscritto dei commensali presenti, la collocazione degli</i>	
	<i>esercizi in cui sono state effettuate le consumazioni vicino agli uffici e alle</i>	
	<i>abitazioni degli imputati, le date in cui sono avvenute, l'importo</i>	
	<i>sproporzionato delle spese complessivamente sostenute, gli esiti delle</i>	
	<i>intercettazioni telefoniche rappresentino univoci, plurimi e convergenti</i>	
	<i>elementi di natura indiziaria, sufficienti per poter affermare, in accordo con il</i>	
	<i>Tribunale, che si tratti di spese sostenute per fini meramente personali, che</i>	
	<i>entrambi gli imputati hanno cercato di celare con allegazioni documentali,</i>	
	<i>tutte volutamente anonime, tanto da impedire, a priori - così come a priori</i>	
	<i>attingevano al denaro pubblico - ogni verifica circa la correlazione fra la</i>	
	<i>spesa e la connessa o sottostante attività consiliare.”.</i>	
	In ordine ad ulteriori spese illecite quali quelle per acquisto di libri, riviste,	
	ovvero anche per abbigliamento, profumi, cancelleria ed altre varie, va	
	richiamato quanto statuito in sede penale: “ <i>Quanto a Scialfa sono state</i>	
	<i>contestate appropriazioni in relazione ad acquisti di beni della più svariata</i>	
	<i>natura: abbigliamento, profumi, vini e generi alimentari, libri (alcuni</i>	
	30	

rinvenuti presso la sua abitazione al momento della perquisizione), agende, spese di tintoria. Si fratta di acquisti e spese documentati dagli scontrini e dalle ricevute presentate per il rendiconto. Spiccano (...) acquisti di **camicie, cravatte, trucchi, profumi, vini, ecc., effettuati soprattutto in prossimità delle feste natalizie** (...) che l'imputato ha effettuato personalmente — ovvero incaricando una dipendente del gruppo consiliare, come ha indicato lo stesso Scialfa in sede di interrogatorio — presso i più svariati esercizi cittadini. Risultano, fra gli altri quanto al 2010 — i seguenti acquisti: in data 29/11, l'acquisto di cinque camicie per € 199,70; il 14/12, l'acquisto, sempre presso lo stesso negozio, di cravatte per complessivi € 166,30; in data 19/12, l'acquisto di **argenti**, per complessivi € 201,00, documentati mediante dieci **scontrini frazionati**; in data 20/12, un acquisto di capi d'abbigliamento per complessivi € 511,00, documentati mediante dieci scontrini frazionati, consecutivamente emessi; il 20/12 un ulteriore acquisto in un negozio di abbigliamento, per complessivi € 260,00; risultano acquisti di vini, per € 42,00 ed € 38,50 effettuati il 26/07; per € 41,40 il 05/10. Risultano portate a rendiconto spese minute di tintoria (in data 09 novembre e 20 dicembre), suffragate da scontrini rilasciati da un negozio del quale l'imputato, come ammesso nel corso dell'interrogatorio di garanzia, si serviva. Risultano, altresì, sostenute spese per l'importo di € 1.666,78 per l'acquisto di 210 agende tascabili, rendicontate dall'imputato come spese del Gruppo, (...) nonché spese per ulteriori € 545,00 per l'acquisto di una penna, regalata a omissis e rinvenuta, in sede di perquisizione, presso l'abitazione dell'imputata. Fra le spese del 2011, oggetto di contestazione, risultano, sempre in via esemplificativa, i seguenti acquisti: in data 18/11, acquisti presso il negozio

Coin, per circa € 399,70, assistiti da plurimi scontrini, rilasciati in forma frazionata, su richiesta dell'imputato, come emerso in dibattimento; quello stesso giorno, risultano due acquisti generici presso un altro negozio di pelletteria, ciascuno dell'importo di € 31,00; il 25/11 risulta l'acquisto di un profumo per € 45,00 e quello stesso giorno, sempre presso il negozio Coin, risultano effettuati acquisti per cravatte ed un profumo per complessivi € 408,80 supportati da tredici scontrini; il 09/12, ancora presso il negozio Coin, risultano acquisti per trucchi e profumi supportati da sei scontrini; risultano ancora spese per l'acquisto di un altro profumo per € 76,5, in data 19/10; per cravatte, per complessivi € 59,90, l'11/10; in data 18/12 risultano acquisti di abbigliamento per € 133,00, risultano acquisiti di vino, in Genova, per € 46,99, il 28/04; per € 38,97 il 27/04; per € 290,00, in data 05/07/2011, per € 133,00 in data 11/10, ed ancora **acquisti di vino in Francia per migliaia di euro, spesa quest'ultima, portata a rendiconto utilizzando anche una fattura emessa nei confronti di uno degli amici** con cui aveva condiviso l'ordine (cfr. dep. testi (...), verb. ud. 15/04/2016;... verb. ud. 17/06/2016; prod. P.M. ud. 15/04/2016); risultano, ancora, in data 27/04 acquisti per **spumanti, caramelle e salumi** per € 30,40, effettuati, a detta dello stesso imputato (cfr. interrogatorio in atti), per festeggiare un compleanno negli uffici del Gruppo. Risultano portate a rendiconto spese minute di tintoria, suffragate da scontrini rilasciati il 26/09/2011, il 25/10/2011(...).

In relazione a questa ampia gamma di spese è stato statuito dal Giudice penale che: “Si tratta di spese, tutte quelle che si sono indicate, che per entità, assiduità, tempo, luogo e natura dei beni acquistati **non possono che ascrivere a fini personali — perciò del tutto eccentriche rispetto a quelle**

consentite dall'art. 4 — *finalità che, così come l'imputata omissis, anche*

Scialfa ha cercato di celare, facendosi rilasciare scontrini frazionati od anonimi”.

Ulteriore categoria di spesa fonte di danno attiene a quelle effettuate dal convenuto per missioni e **viaggi anche con pernottamento** presso strutture alberghiere al di fuori della Regione Liguria. Sul punto il Giudice penale è netto nell’affermare la loro illiceità, eloquentemente statuendo che esse devono ritenersi “*non inerenti, e perciò non rimborsabili, tutte le spese (per biglietti aerei, taxi, ristorazione) sostenute in occasione di viaggi fuori Regione, indicate ai capi 1) e 10), che gli stessi imputati riconoscono di avere affrontato non già per soddisfare interessi funzionali al mandato consiliare, quanto piuttosto, per garantire "il coordinamento della politica di Italia dei Valori in sede nazionale e in sede regionale", per la "partecipazione a Roma ai Direttivi ed Esecutivi Nazionali del Partito "* (così la difesa omissis, rispettivamente, pag. 8 dei motivi aggiunti depositati il 23/12/2020, e pag. 10 dell'atto di appello) ovvero **per sostenere, in Sicilia, l'elezione di due candidati espressi dal partito Italia dei Valori, in relazione alle elezioni comunali di Palermo e Enna (...).** Si tratta, infatti, di attività che, anche a voler accreditare le versioni degli imputati, risulterebbero effettuate nell'interesse del partito politico di riferimento, i cui costi non potevano perciò ridondare, in ragione di quanto previsto dagli artt. 2 e 4, L.R. n. 38/1990, sulla Regione Liguria (...).”.

Segnatamente, in relazione a Scialfa, la sentenza definitiva d’Appello n. 28/2021 ha accertato: “*risultano rendicontate spese (di viaggio —biglietti aerei, taxi - e ristorazione) sostenute in Sicilia, negli anni 2010 e 2011 (solo in quest'anno secondo anno per totali € 2.723,46), che l'imputato, anche in*

questa sede (cfr. le dichiarazioni sottoscritte prodotte all'udienza), ha dichiarato essere state effettuate per sostenere la candidatura dell'omissis a sindaco di Palermo e per le elezioni comunali per il Comune di Enna (attività, sempre a dire dell'imputato, effettuata su incarico del partito, nella veste di "responsabile nazionale dell'IDV per il settore scuola"). Si tratta, tuttavia, di esborsi che, oltre a non essere inerenti alla funzione consiliare rivestita (e, quindi, non legittimamente sostenibili, come già osservato, con i denari della Regione), per gran parte, **neppure si conciliano — per i luoghi e le date — con le pur inconferenti giustificazioni fornite.** Sono stati, infatti, rendicontate, attraverso la produzione di scontrini e ricevute, spese di bar, pizzerie e ristoranti in Nissoria sostenute in data 16/08/2010, pari ad € 301,32, relative ad un pranzo per otto persone; in data pressoché coeva, sono documentate spese per ulteriori € 129,90 per un altro pranzo in altro locale; sempre in Nissoria risultano effettuate presso bar, ristoranti ed altri esercizi commerciali, nelle giornate comprese fra il 27/12/2010 e i primi giorni di gennaio 2011, spese di vario importo: ad. es., fra le altre, € 37,00, € 5,00, € 2,80, nella giornata del 31/12/2010; € 288,00, documentati da otto scontrini frazionati ed anonimi (nessuno indica, infatti, il bene oggetto di compravendita) emessi in sequenza il 29/12/2010 presso l'esercizio di **pelletteria e casalinghi** (...), in data 28/12/2010 risultano **spesi in Agira, comune di nascita dell'imputato**, ulteriori € 8,00, in un negozio di piante e fiori; in data 03 e 04 gennaio 2011, presso una pizzeria di Nissoria, risultano **spesi**, rispettivamente, € 81,00 e € 129,33; il 09/01/2011, presso un circolo di Siracusa, risultano spese di ristorazione per ulteriori € 150,00; ancora in **Nissoria**, risultano spese di ristorazione per complessivi € 220,00 in data

19/06/2011. Si tratta di spese che, per date e luogo, oltre che per tipologia di alcuni degli esercizi interessati, **non appaiono in alcun modo correlabili nemmeno con le attività politiche indicate dall'imputato e anche perciò devono, come già ritenuto dal primo giudice, ritenersi destinate al soddisfacimento di interessi personali, (...) considerando che, come ammesso dallo stesso Scialfa, nell'interrogatorio (...) reso in data 17/01/2014, egli tuttora possiede un'abitazione in Nissoria.**”.

Ad ulteriore e definitiva conferma dell'illiceità di tutte siffatte spese, sostenute da Scialfa per asserite esigenze politiche, il Giudice penale ha richiamato altresì il contenuto di intercettazioni telefoniche di altra consigliera del Gruppo: “Dimostrativi dell'utilizzo per fini personali dei denari spesi in Sicilia sono altresì gli esiti delle intercettazioni telefoniche laddove omissis, componente, all'epoca dei fatti, del Gruppo Italia dei Valori, e quindi ben informata delle attività istituzionale del Gruppo commentando proprio le spese siciliane del capogruppo Scialfa (di cui si era avuta notizia anche dalla stampa in ragion delle indagini in corso) afferma ritenersi del tutto inverosimile che egli si fosse sempre recato in Sicilia per incontrare un politico locale e comunque rileva trattarsi di spese inconferenti “...per pasticcerie, colazioni tutti i giorni ...” per poi concludere. **Un elettorato in Sicilia da paura, vai a farti eleggere consigliere regionale in Sicilia...**”.

Ancora va dato conto delle **spese sostenute per trasporto**, in particolare a mezzo taxi, nell'ambito del territorio regionale ligure, per cui la Corte d'appello, in sede di rinvio, ha affermato: “Esclusa, per quanto già osservato al punto 1), la rimborsabilità delle spese di taxi sostenuti per i viaggi fuori Regione, poiché è pacifico che entrambi risiedevano in Genova, ove erano

	<i>allocati anche i loro uffici, e che, in quanto Consiglieri godevano, per recarsi</i>	
	<i>sul luogo di lavoro, di rimborso forfettario da parte della Regione (art. 4, L.R.</i>	
	<i>n. 3/1987), l'inerenza delle spese di trasporto all'attività consiliare - per</i>	
	<i>massima parte riferibili a spostamenti entro il perimetro cittadino, come</i>	
	<i>dimostrano le ricevute acquisite ed i relativi importi - non appare sostenuta da</i>	
	<i>alcun elemento positivo, se non la labiale affermazione degli imputati”.</i>	
	Il Collegio non può che confermare e sottoscrivere le motivazioni di illiceità,	
	fonte di danno erariale, di tutte le suesposte spese, essendo, tra l’altro, le	
	relative ricevute prive di ogni indicazione utile, risultando totalmente	
	generiche.	
	5.2 Quanto poi alle spese sostenute al di fuori della Regione occorre rimarcare	
	come la stessa legge reg. n. 3 del 16 febbraio 1987 prevedesse il rimborso	
	delle spese di viaggio, di alloggio in albergo e vitto (purché documentate)	
	esclusivamente in favore del Consigliere regionale che, autorizzato dall'Ufficio	
	di Presidenza, si fosse recato in missione (in Italia o all'estero) in	
	rappresentanza dell’Ente ovvero per ragioni istituzionali. Orbene di siffatta	
	autorizzazione non è stata trovata traccia. Tali esborsi debbono pertanto	
	ritenersi pacificamente estranei ad ogni finalità istituzionale.	
	Ai sensi della richiamata normativa, infatti, il trattamento economico dei	
	Consiglieri consisteva in una indennità mensile di carica e di funzione, oltre ad	
	un rimborso spese forfettario, c.d. diaria, di importo variabile a seconda della	
	distanza tra il capoluogo della Regione ed il domicilio o sede d’elezione.	
	Spettava, inoltre, ai Consiglieri regionali, autorizzati dall'Ufficio di Presidenza,	
	che, in rappresentanza della Regione ovvero per ragioni istituzionali finalizzate	
	alla produzione normativa o alla propria attività di indirizzo o di controllo, si	
	36	

	recassero in missione in Italia o all'estero, il rimborso delle spese di viaggio	
	sostenute utilizzando mezzi pubblici di trasporto, ovvero, in caso di	
	spostamento con autovettura propria, un rimborso chilometrico pari ad una	
	frazione, fissata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, del prezzo di un	
	litro di benzina vigente nel tempo. Coordinando tale fonte con la l. reg. n. 38	
	del 19.12.1990 di funzionamento dei Gruppi Consiliari, emerge che le spese di	
	rimborso dei viaggi verso la Sede del Consiglio o destinazioni regionali restano	
	pacificamente inammissibili, perché già rimborsate forfettariamente al	
	Consigliere, al pari di quelle verso destinazioni extraregionali non raccordabili	
	con alcun evento che presenti profili di inerenza con attività istituzionali,	
	costituendo entrambe illecito erariale (cfr. Sez. Liguria, cit. sent. nn. 2 e	
	93/2021).	
	Per quanto riguarda, infine, le ingenti spese di ristorazione e di trasporto	
	sostenute sul territorio genovese o fuori regione, il Collegio, si limita a	
	richiamare i citati precedenti di questa Sezione, in merito alla inidoneità dei	
	ristoranti a costituire la sede più appropriata degli incontri istituzionali nonché	
	le argomentazioni della Sezione di Controllo per la Regione Liguria in merito	
	alle spese di ristorazione (deliberazione dell'8.04.2014, n. 21), secondo	
	orientamenti sostanzialmente ribaditi dalle diverse Sezioni regionali di	
	controllo (v. <i>ex multis</i> , Sez. ni Lombardia n. 204/2013, Basilicata n. 84/2013,	
	Emilia Romagna n. 234/2013, Puglia 128/2013, Veneto n. 160/2013).	
	Infatti gli incontri ed i confronti con singoli cittadini o elettori, imprenditori,	
	politici, giornalisti, esponenti sindacali o di associazioni di categoria, volti ad	
	ascoltare le esigenze e le aspettative della società civile, espressivi del mandato	
	politico consiliare e, quindi, connotati da eminenti finalità pubblicistiche,	
	37	

	devono avvenire esclusivamente in contesti idonei e nelle sedi istituzionali a	
	ciò deputate ovvero anche in sedi private appropriate a perseguire interessi di	
	natura collettiva (quali fabbriche, sedi sindacali, sedi di associazioni, sedi di	
	giornali, ospedali, carceri etc.), senza che essi comportino alcun onere	
	economico ingiustificato a carico della collettività.	
	Né tali indeterminati eventi di ristorazione, celebrati a spese dei contribuenti,	
	potrebbero essere ricondotti alla categoria delle spese di rappresentanza, non	
	accrescendo il prestigio dell'Istituzione consiliare, anzi deteriorandone	
	l'immagine pubblica attraverso la distrazione di provvidenze finanziarie	
	rispetto a ben altri commendevoli scopi da perseguire (v. sent. cit. n. 21/2019).	
	Quanto all'attività di rappresentanza, sono noti i requisiti formali e sostanziali	
	legittimanti spese facoltative come quella in questione, secondo i pacifici	
	approdi interpretativi della giurisprudenza di legittimità, anche in sede	
	nomofilattica e, in particolare, secondo i granitici e copiosi orientamenti di	
	questa Corte, in sede giurisdizionale (sia di responsabilità, che di conto) e di	
	controllo, la quale, supplendo alla mancanza sul piano normativo di una	
	disciplina generale della materia, da tempo ne ha enucleato restrittivamente la	
	relativa nozione; di tal che possono ritenersi ammissibili quali “ spese di	
	rappresentanza ” imputabili ad un soggetto pubblico esclusivamente gli	
	esborsi inerenti ai fini istituzionali dell'Ente, destinati a soddisfarne la funzione	
	rappresentativa esterna al fine di accrescerne il prestigio nel contesto sociale	
	in cui si colloca intrattenendo pubbliche relazioni e che siano, inoltre, effettuati	
	in occasione di eventi di rilevanza sociale ed economica, muniti dei caratteri	
	dell'ufficialità e dell'eccezionalità. Connotazioni, quest'ultime, le quali non	
	potrebbero ricorrere in normali ed ordinarie occasioni di incontro, a vantaggio	
	38	

	di soggetti appartenenti alla stessa Amministrazione e, comunque, di individui	
	non rappresentativi delle soggettività esterne cui si rivolge la comunicazione	
	istituzionale ovvero di una indeterminata cerchia di beneficiari per mera	
	convivialità, dal momento che l'attività istituzionale deve svolgersi nelle sedi	
	pertinenti ed al di fuori di incontri meramente conviviali, secondo criteri di	
	decoro, sobrietà ed economicità, rilevando anche i presupposti, sotto il profilo	
	formale, dell'adozione di una forma regolamentare di “autodisciplina” da parte	
	dell'Ente, nonché di una corretta rendicontazione. (Cfr. <i>ex multis</i> , Corte dei	
	conti, Sez. giur. Liguria, 31 dicembre 2018, n. 330; 14 gennaio 2019, n. 1; 21	
	ottobre 2020, n. 83; 11 agosto 2021, n. 160 e 16.06.2023, n. 56; Sez. giur.	
	Lazio, 17 giugno 2009, n. 1181 e 6 giugno 2016, n. 177; Sez. giur. Sicilia, 13	
	febbraio 2014, n. 293; Sez. Friuli-Venezia Giulia, 31 dicembre 2010, n. 216;	
	Sez. Toscana, 10 luglio 2013, n. 246; Sez. Campania, 11 luglio 2013, n. 936;	
	Sez. Abruzzo, 17.12.2022, n. 11; Sez. riun., sent. n. 59 del 12.12.2014; Sez.	
	d'App. Sicilia, sent. n. 141 del 7.10.2016; Sez. I App., 20.4.2004, n.192 e	
	19.7.2016, n. 266; Sez. II App.,18 luglio 1990, n. 234 e 20 marzo 2007, n. 64;	
	25 agosto 2010, n. 338; Sez. III App., 11.01.2023, n. 22; deliberazioni Sez. reg.	
	controllo Liguria n. 21 del 2014; Lombardia nn. 98 del 2014, 5 del 2017, 6 e	
	19 del 2021; Emilia Romagna, n. 122 del 2021; cfr. anche Cass. pen., Sez. VI,	
	9 luglio 2020, n. 20535; Sez. un., Cass., 19.10.2022, ord. n. 30892/2022).	
	Infine, difformemente da quanto sostenuto dalla difesa ed a fronte	
	dell'acclarato sviamento di risorse pubbliche, a prescindere dall'esistenza di	
	arricchimenti anche indiretti, comunque indimostrati, del tutto non potrebbero	
	rilevare asserite finalità latamente “politico-istituzionali”, non ammettendosi	
	la sovrapposizione concettuale tra le due categorie di spese, politiche del	
	39	

	partito e per le iniziative politiche del Gruppo , tra l'attività politica riferibile	
	al partito e l'attività legislativa riferibile al Gruppo, quale componente	
	dell'Assemblea legislativa, che restano distinte sul piano sia organizzativo che	
	funzionale, in assenza di documentazione che comprovi l'inerenza della spesa	
	alle seconde. L'eventuale comunanza di intenti politici non può giustificare la	
	disinvolta contaminazione della provvista finanziaria del Gruppo, derivante	
	dalla fiscalità generale e refluyente nella rendicontazione, con vincolo di	
	finalizzazione ineludibile, secondo le regole della “ <i>contabilità di mandato</i> ”,	
	espressione dei valori sottesi al Bilancio come “ <i>bene pubblico</i> ”, in ragione	
	dell' <i>accountability</i> democratica della spesa pubblica e dei relativi precetti	
	costituzionali, da cui scaturisce un generale obbligo di giustificazione causale	
	della spesa, intesa come indicazione puntuale e coeva della sua destinazione	
	(v. artt. 2, 3, 81, 97, 100, 103, 117, 119, 120 Cost.), unitamente ai precetti che	
	connotano l'esercizio delle pubbliche funzioni e dell'etica pubblica (v. artt. 28,	
	54, 97, 98 Cost.; cfr. Corte cost. sent n. 384 del 17.10.1991, n. 184 del 20 luglio	
	2016, n. 18 del 14 febbraio 2019, n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile	
	2021; C.d.c, Sez. II, cit. nn. 57 e 95/2021). Ne consegue che le spese	
	asseritamente riferibili a generica attività politica, ove esclusivamente	
	finalizzate alla promozione dell'immagine del partito, dei suoi esponenti ed	
	all'accrescimento della loro visibilità in seno alla collettività, non possono	
	essere fatte gravare legittimamente sul contributo pubblico erogato al Gruppo	
	consiliare per le proprie esigenze organizzative e per l'espletamento delle	
	proprie funzioni istituzionali, bensì debbono restare finanziate con fondi propri	
	del partito o del singolo esponente, che abbia ritenuto di dover intraprendere	
	l'attività.	
	40	

	Contrastata ogni irragionevole dilatazione semantica del concetto di attività	
	politica del Gruppo, laddove il nesso funzionale con l’Organo appaia vago e	
	non sufficientemente circostanziato, può altresì considerarsi che il rimborso	
	delle spese contestate, ove ritenuto ammissibile in difetto di prova, potrebbe	
	configurare anche una surrettizia “ <i>spesa di partito</i> ”, tale da alterare il sistema	
	di finanziamento pubblico in elusione dell’espresso divieto previsto da norme	
	primarie e regolamentari. (Cfr. <i>ex multis</i> cit. sent. Sez. giur. Liguria, nn. 2, 41,	
	93 e 161 del 2021, anche per i riferimenti normativi e giurisprudenziali).	
	Quanto all’inadeguatezza dei controlli nella vicenda per cui è causa, censurata	
	dalla difesa, già con le sentenze di questa Sezione nn. 68 del 28.06.2016, 69	
	del 01.07.2016 e 75 del 26.07.2016, in vicende del tutto analoghe e con	
	riferimento alla medesima disciplina giuridica di settore applicabile già ai	
	rendiconti dei Gruppi nell'anno 2008 (cfr. anche nn. 330 del 13.12.2018, 46	
	del 16.07.2020 e Sez. II App. n. 109 del 10.04.2019), è stata esclusa ogni	
	responsabilità, anche da mero ritardo o da disservizio, in capo ai membri della	
	c.d. Commissione rendiconto , in considerazione della citata modifica	
	normativa di cui alla legge reg. 6 agosto 2009 n. 33, accentuando il profilo	
	dell’autosufficienza e dell’autoresponsabilità del Capogruppo e dei	
	Consiglieri, non essendo più stata consentita la verifica sull’inerenza delle	
	spese da parte della medesima Commissione successivamente alla suddetta	
	abrogazione. La Sezione, altresì, ha ritenuto immeritevole di pregio la	
	singolare argomentazione che vorrebbe ribaltare la responsabilità da chi	
	utilizza illecitamente fondi pubblici, forfettariamente anticipati, a chi non si	
	sarebbe attivato per recuperarli tempestivamente.	
	6. Confermato l’ammontare del danno patrimoniale derivante dall’indebito	
	41	

	conseguimento ed utilizzo dei fondi regionali, l' elemento psicologico doloso	
	delle condotte distrattive consumate dal convenuto, integranti all'un tempo	
	illeciti gestori, non è dubitabile anche per effetto del vincolo della c.d. storicità	
	dei fatti come definitivamente accertati in sede penale, emergendo	
	inconfutabilmente che egli si sia reso colpevole di una serie di episodi di	
	peculato, in relazione ai quali, in virtù del vincolo discendente dall'art. 651	
	c.p.p., non è contestabile la realizzazione dei fatti illeciti, fonti di danno	
	erariale.	
	La difesa invoca l'applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte	
	codificato nella sopravvenienza normativa di cui all'art. 21 del d. l. n.	
	76/2020 , convertito con modificazioni nella l. n. 120 dell'11.09.2020,	
	rubricato " <i>Responsabilità erariale</i> ", che, al co. 1, dispone: " <i>All'articolo 1,</i>	
	<i>comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo è inserito</i>	
	<i>il seguente: «La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà</i>	
	<i>dell'evento dannoso.»</i> . Evidentemente, trattandosi di fatti commessi nel 2010-	
	2011, la relativa vicenda non può che restare impermeabile agli effetti della	
	disposizione datata 16 luglio 2020 e vigente dal giorno successivo (art. 65), per	
	il medesimo regime di temporaneità sancito dall'art. 21 nel combinato disposto	
	dei suoi due commi, che appare pacificamente inapplicabile, attesa la natura	
	risarcitoria della responsabilità amministrativa ed il carattere sostanziale della	
	novella, come affermato dalle Sezioni centrali d'appello che hanno offerto una	
	convincente soluzione della relativa questione ed anche da questa Sezione, con	
	articolata motivazione, cui si rinvia. (V. Sez. I App., sent. n. 234 del	
	02.09.2020, n. 263 del 12.10.2020, n. 317 del 16.11.2020, n. 350 del	
	29.12.2020, n. 197 del 24.05.2021; Sez. II, sent. n. 304 del 18.11.2020, 66 del	
	42	

	1.03.2021, n. 95 del 18.03.2021; n. 30 del 4.02.2022; n. 446 del 21.10.2022;	
	Sez. Liguria, cit. sentt. n. 83/2020, n. 2/2021, n. 161/2021). In assenza di una	
	disposizione che espliciti la natura e l'eventuale retroattività della norma,	
	infatti, questa Sezione giurisdizionale ha già avuto modo di rimarcare che il	
	legislatore del 2020 ha dettato una disciplina innovativa e transitoria, incidente	
	sulle componenti strutturali dell'illecito amministrativo contabile generatrici	
	del diritto e dell'azione.	
	Rimandando alla motivazione della citata sentenza ligure n. 161 del 2021 per	
	la ricostruzione degli orientamenti contabili in materia del c.d. dolo " <i>erariale</i> ",	
	giova sottolineare, nella fattispecie per cui è causa, che l'intera rendicontazione	
	risulta infedele e, comunque, che la prova della consapevolezza ed	
	intenzionalità della condotta direttamente violativa degli obblighi di servizio	
	imposti dalla l. reg. n. 38/1990 e, indirettamente, volta a determinare danno	
	alla Regione appropriandosi di risorse non spettanti, nella certezza della	
	propria impunità ed incontrollabilità, anche in termini di accettazione del	
	relativo rischio, vada desunta dalle caratteristiche intrinseche degli acquisti	
	effettuati, venendone in rilievo la qualità, la quantità ed i costi. Ed appare	
	palese nella condotta del convenuto lo spregio delle specifiche norme di	
	referimento, oltre che delle elementari regole di gestione di fondi pubblici,	
	chiaramente non derogabili da eventuali prassi contrarie o dall' "assuefazione"	
	allo sperpero di denaro pubblico, disposizioni che, attesa la funzione svolta,	
	egli doveva ben conoscere ed applicare nella spendita ovvero nella validazione	
	delle spese che, grazie all'approvazione del rendiconto, si perfezionavano in	
	pregiudizio della Regione.	
	La <i>voluntas lucrificandi</i> emerge dunque dal prevalere di interessi	
	43	

	individualistici <i>contra legem</i> su quelli istituzionali, immanenti al ruolo	
	ricoperto, attraverso lo sviamento di contributi pubblici in fonte di	
	arricchimento personale, in assenza di ragionevolezza e sobrietà finanziaria. E	
	la compresenza di spese <i>ictu oculi</i> non inerenti, con le altre rendicontate, non	
	poteva che essere sintomo di un sistema di finanziamento connotato da indebite	
	commistioni di interessi.	
	Pertanto, a fronte del comprovato utilizzo distorto ed illecito della provvista di	
	denaro pubblico posta annualmente a disposizione del Gruppo consiliare, per	
	effetto del comportamento doloso del convenuto, la domanda attorea può	
	trovare integrale accoglimento, per un importo pari ad euro 39.399,74 .	
	7. Il convenuto contesta, altresì, l'inammissibilità dell'azione e la	
	determinazione del danno all'immagine affermato sostanzialmente applicato	
	nella misura del c.d. <i>duplum</i> legale, sostenendo l'iniquità del criterio.	
	7.1 La domanda va ritenuta pacificamente ammissibile in presenza di una	
	sentenza definitiva di condanna per i plurimi episodi di peculato in	
	continuazione tra loro, dovendo venire preliminarmente scrutinata sotto	
	diverso profilo.	
	Viene contestata, infatti, l' inammissibilità dell'azione risarcitoria per danno	
	all'immagine nei confronti dei Consiglieri regionali in forza dell'art. 17,	
	comma 30-ter, del d.l. n. 78 del 1 luglio 2009, dal momento che gli artt. 3 e 7	
	della legge n. 97 del 27 marzo 2001, ivi richiamati, “ <i>si riferiscono</i>	
	<i>esclusivamente ai "dipendenti" di "amministrazioni o di enti pubblici"</i> ”, con la	
	conseguenza che non potrebbero trovare applicazione in difetto di	
	instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente con la Regione.	
	Al riguardo, condivisibilmente il P.M. ha rimarcato che colui che è investito di	
	44	

	un mandato rappresentativo avrebbe la possibilità di determinare una lesione	
	dell'immagine dell'amministrazione ancor più grave rispetto ad un dipendente,	
	senza poi risponderne, secondo la giurisprudenza d'appello di questa Corte	
	doendosi accedere ad un'interpretazione sistematica delle norme di	
	riferimento.	
	In proposto, il Collegio non ha dubbi circa la piena applicabilità delle norme	
	dettate testualmente in riferimento ai “ <i>dipendenti</i> ” pubblici agli amministratori	
	della <i>res publica</i> titolari di cariche politiche ed onorarie, senza che rilevi la	
	natura giuridica dell'atto di investitura, alla luce di una interpretazione	
	costituzionalmente orientata volta ad evitare disparità di trattamento e della	
	costante lettura estensiva delle leggi che fanno riferimento alla nozione di	
	“ <i>rapporto di impiego</i> ” o di “ <i>impiegati</i> ”, (v. artt. 81 ed 83, r.d. 10.11.1923, n.	
	2440, art. 52, r.d. 12.07.1934, n. 1214; artt. 18 e 19, d.P.R. 10.01.1957, n. 3;	
	art. 1, l. 14.01.1994, n. 20; art. 93, d.lgs. n. 267 del 18.08.2000), assoggettando	
	al regime della responsabilità amministrativa anche soggetti estranei	
	all'amministrazione danneggiata, in quanto ad essa legati da un “ <i>rapporto di</i>	
	<i>servizio</i> ” di carattere gestorio, attraverso l' <i>agere</i> istituzionale amministrativo,	
	implicante una relazione funzionale e l'inserimento nell'apparato	
	organizzativo.	
	Alla giurisdizione contabile, infatti, è stata riconosciuta natura	
	tendenzialmente generale, in materia di contabilità pubblica, dotata di propria	
	<i>vis expansiva</i> in difetto di espresse limitazioni legislative, per cui l' <i>interpositio</i>	
	<i>legislatoris</i> si richiede solo al fine di escludere la sussistenza della medesima.	
	(V. Cass., Sez. un. 16.12.2009, n. 26280; 19 maggio 2016, n. 10324; 18	
	settembre 2017, n. 21546; 20 ottobre 2020, n. 22810 e 1° febbraio 2021, n.	
	45	

2157).

Si è quindi affermato che l'elemento dirimente ai fini della radicazione della giurisdizione contabile anche nei confronti di soggetti che non abbiano un formale e stabile inserimento nell'organizzazione amministrativa, è costituito dall'“esistenza di una relazione funzionale tra l'autore dell'illecito causativo di danno patrimoniale e l'ente pubblico (...) individuabile nel rapporto di servizio in senso lato, tale - cioè - da collocare il soggetto preposto in posizione di attivo compartecipe dell'attività amministrativa dell'ente pubblico preponente”, con affidamento di compiti specifici da esercitare per conto e nell'interesse della P.A., nell'osservanza delle regole proprie di tale struttura (v. Cass. Sez. un., 20 aprile 1994, n. 3735, 28 novembre 1997, n. 12041; 25 marzo 2016, n. 6022; 9 gennaio 2019, n. 328 e 7 gennaio 2020, n. 111).

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 355 del 15.12.2010, proprio con riferimento alla normativa che qui viene in discussione, ha affermato il principio secondo il quale “(...) la formulazione della disposizione non consente di ritenere che, in presenza di fattispecie distinte da quelle espressamente contemplate dalla norma impugnata, la domanda di risarcimento del danno per lesione dell'immagine dell'amministrazione possa essere proposta innanzi ad un organo giurisdizionale diverso dalla Corte dei conti, adita in sede di giudizio per responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 103 Cost.. Deve, quindi, ritenersi che il legislatore non abbia inteso prevedere una limitazione della giurisdizione contabile a favore di altra giurisdizione, e segnatamente di quella ordinaria (...). La norma deve essere univocamente interpretata, invece, nel senso che, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste di responsabilità per danni all'immagine dell'ente

pubblico di appartenenza, non è configurabile siffatto tipo di tutela risarcitoria".

Con assai condivisibili argomenti, è stato considerato che l'eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte è infondata (v. Sez. Veneto, sent. n. 28 del 27.02.2017), in quanto una differente prospettazione avrebbe comportato un'ingiustificata disparità di trattamento dal punto di vista soggettivo, tra i "dipendenti" e gli "amministratori" pubblici, soltanto perché "soggetti di nomina politica", con la conseguenza di esonerare quest'ultimi dal rispondere innanzi alla Corte dei conti del danno da essi inferto all'immagine della P.A..

Conforme e consolidata giurisprudenza, sul punto, ha eloquentemente affermato: "In detta chiave ricostruttiva, accogliendo l'esortazione della Consulta ad "esplorare la percorribilità di soluzioni costituzionalmente orientate" (Corte Cost., sent. n. 355 del 2010) prima di sollevare la questione di costituzionalità della norma per disparità di trattamento tra dipendenti e amministratori pubblici, pertanto dichiarata inammissibile, la giurisprudenza contabile ormai consolidata (Corte dei conti, Sez. I d'App., sent. n. 379/2014; Sez. Giur. Sicilia, sentenze n. 306/2014; n.3359/2013 e n. 3588/2011; Sez. Appello Sicilia, sent. n. 110 del 27.3.2012) ha evidenziato come, con la normativa in questione, il legislatore abbia inteso delimitare esclusivamente l'ambito oggettivo e le modalità procedurali ("casi e modi") dell'azione di responsabilità amministrativa esperibile dal P.M. contabile in materia di danno all'immagine e **non certo circoscrivere il novero dei soggetti evocabili in giudizio**. Nessuna specifica limitazione emerge, invece, dall'art. 17, comma 30 ter, per quanto riguarda la platea dei soggetti nei confronti dei quali possa essere legittimamente esperita l'azione di responsabilità per i danni inferti

all'immagine della Pubblica Amministrazione (Corte dei Conti, Sez. App. Sicilia, sent. n. 110 del 27.3.2012). D'altro canto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del convenuto, una interpretazione del dato normativo che pervenisse a configurare una esenzione dalla responsabilità risarcitoria in materia di danno all'immagine fondata sulla mera estrazione politica dei soggetti, si rivelerebbe ictu oculi in stridente contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza sostanziale, di cui all'art. 3 della Costituzione. Infatti, in applicazione del predetto principio, il trattamento differenziato di situazioni non perfettamente coincidenti si giustifica solo laddove le differenze tra dette situazioni siano tali da rendere iniquo un trattamento omogeneo. Ebbene, nel caso di specie, ai fini della attribuibilità della responsabilità erariale per il danno all'immagine, non è stata evidenziata, né si scorge nell'analisi del complesso ordinamentale, una sola valida e logica ragione atta a giustificare un diverso trattamento della posizione dei dipendenti rispetto a quella degli amministratori. In tal senso, rileva la tendenziale omogeneità di disciplina tra dipendenti e amministratori vigente in materia di responsabilità amministrativa (...). Pertanto, alla luce di un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata del dato normativo, ritiene il Collegio, in adesione alla univoca giurisprudenza contabile richiamata, che l'art. 17 non possa essere interpretato nel senso reclamato dalla difesa, in quanto la limitazione ivi prevista ("...nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97....") è evidentemente riferita alla possibilità di agire per il risarcimento del danno all'immagine solo nei confronti di soggetti già condannati in via definitiva per le tipologie di reati indicati nella norma medesima, senza che possa in proposito ipotizzarsi alcuna discriminazione di

*regime giuridico tra dipendenti e amministratori. E d'altra parte, tale soluzione è l'unica coerente con l'architettura del risarcimento del danno all'immagine: la circostanza che detto pregiudizio sia stato dal legislatore configurato come ancillare rispetto ad un reato "proprio", pacificamente configurabile sia per gli amministratori che per i dipendenti (potendo entrambi assumere la qualità soggettiva richiesta per la punibilità dei reati contro la Pubblica Amministrazione), è l'inequivoca conferma della **neutralità della veste (di amministratore o dipendente)** con la quale i munera pubblici sono esercitati."*

7.2 Affermata l'ammissibilità dell'azione, la prospettazione difensiva avversa il danno non patrimoniale per difetto di prova dell'elemento soggettivo e, quantomeno, in ordine al *quantum* ritenuto eccessivo, dal momento che la Procura non avrebbe dimostrato che lo Scialfa aveva ingenerato nella collettività un'idea così negativa dell'operato del Consiglio regionale, né avrebbe provato effettivi esborsi sostenuti per ristabilirne il prestigio. Inoltre, gli articoli di stampa versati in atti per l'anno 2013 sarebbero stati pubblicati in violazione del segreto investigativo dovendosi considerare, comunque, il basso livello di fiducia dei cittadini nella stampa ed il proscioglimento da diverse imputazioni.

7.3 Il danno all'immagine deve essere ricondotto nell'ambito della clausola generale del danno erariale per cui la Procura regionale ha l'onere di allegare e provare l'entità della posta risarcitoria, in ossequio al principio di cui all' art. 2697 c.c., fatto proprio dall' art. 94 c.g.c., non potendo essere "*assimilato ad una sanzione automatica ed automaticamente applicabile, ma occorre sia accertato, di volta in volta, verificando la sussistenza del clamor fori,*

presupposto essenziale per una risonanza del fatto illecito e una conseguente lesione dell'immagine dell'ente pubblico attraverso la diffusione dei fatti su organi di stampa e mass media anche locali” (cfr. Corte conti, Sez. Siciliana, 17.12.2019, n. 914, che cita Sez. riun., sent. n. 12/2011), costituendo le evidenze giornalistiche e mediatiche, comunque, un basilare referente probatorio sia sull'an che sul quantum, ferma restando la ineludibile necessità di prove concrete, sia pure indiziarie, serie, precise e concordanti, nella specie ampiamente fornite (cfr. Sez. I, 19.03.2018, n. 121 e 5.02.2018, n. 52).

Infatti, come è stato correttamente osservato, “diversamente argomentando; quindi, ritenendo di poter prescindere dall'accertamento del superamento di una soglia minima, si dovrebbe concludere che ogni reato in danno della Pubblica Amministrazione ha l'automatica attitudine a danneggiare l'immagine di un ente pubblico. In tal modo, tuttavia, il danno all'immagine finirebbe, in concreto, per costituire un'inammissibile sanzione accessoria, comminata dal Giudice contabile al solo ricorrere della commissione di un reato in danno della Pubblica Amministrazione, accertata dal Giudice penale con sentenza passata in giudicato.” (Sez. Emilia-Romagna, sent. cit. n. 361 del 2021).

*Come affermato recentemente dalla Corte di Cassazione “Il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come **"danno conseguenza"**, non sussiste **"in re ipsa"**, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Sicché la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (cfr. Sez. 3 -, Ordinanza n. 31537 del 06/12/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7594*

del 28/03/2018; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017). La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subito, dunque, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali **parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima** (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017). A tal fine il giudice può avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19434 del 18/07/2019).” (così Cass Sez. III, civ., 18 febbraio 2020, n. 4005). Tali statuizioni sono state ribadite “ricordando peraltro che il diritto al risarcimento del danno non fa eccezione, nel caso in esame, rispetto alle regole generali (...), con conseguente onere della prova, a carico del danneggiato, del danno subito e del nesso di causalità tra il comportamento illecito e quel danno; tanto in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte che nega l'esistenza del danno in re ipsa”. (Cass. Sez. III, 12 aprile 2022, n.11768). In tal senso si è espresso l’orientamento più consolidato della giurisprudenza contabile e di questa Sezione (cfr. C. Conti, Sez. riun., 18.01.2011, n. 1/2011/QM; Sez. Toscana, 4.03.2020, n. 75; Sez. Liguria, 12 luglio 2022, n. 63; 9 maggio 2022, n. 45; 10 maggio 2023, n. 44; sent. 7 ottobre 2021, n. 185 e 14 dicembre 2023, n. 109 e giur. ivi cit.).

L’immagine dell’Amministrazione è un bene rilevante, come noto, che può essere intaccato da condotte illecite, dalle quali derivi la lesione di beni immateriali di un Corpo Amministrativo statale o pubblico, quali l’onore ed il prestigio. Tali condotte possono determinare un sentimento di sfiducia e scoraggiamento, ingenerando, altresì, la percezione, sia nei dipendenti che nei

	cittadini, che i comportamenti patologici siano una caratteristica usuale	
	dell'attività dell'Ente pubblico (cfr. Sez. II Giur. Centr. d'Ap., 24 marzo 2017,	
	n. 153).	
	Il danno all'immagine, quale “ <i>danno pubblico</i> ” conseguente alla lesione del	
	buon andamento e per la perdita di prestigio della P.A., nonché per la lesione	
	dell'affidamento posto in essa dai cittadini e dai suoi dipendenti e collaboratori	
	(cfr. <i>ex multis</i> , Cass., Sez. un. 12 aprile 2012, n. 5756; Sez. Toscana, 21	
	gennaio 2022, n. 3 e 4 marzo 2020, n. 75), pur avendo natura non patrimoniale,	
	è risarcibile a carico degli autori ai sensi dell'art. 2059 cod. civ.	
	Come argomentato anche dalla giurisprudenza civile, tale disposizione	
	prevede la risarcibilità anche delle lesioni di interessi c.d. “ <i>areddituiali</i> ”, dotati	
	di rilevanza costituzionale ai sensi dell'art. 2 Cost., quale, appunto, il danno	
	all'immagine (cfr., <i>ex multis</i> , Cass., Sez. III civ., 4 giugno 2007, n. 12929, e	
	Corte conti, Sez. I Giur. Centr. d'Ap., 14 febbraio 2017, n. 55; si veda, altresì,	
	già Corte dei conti, Sez. riun., 23 aprile 2003, n. 10/2003/QM, sia pure	
	referendo il danno “ <i>esistenziale</i> ” all'ambito applicativo dell'art. 2043 cod.	
	civ.).	
	Infatti, ancorché consistente nella lesione di un bene immateriale, nella specie	
	di valore altissimo in riferimento ad un settore, quale quello dell'Assemblea	
	legislativa regionale, chiamato a svolgere funzioni politiche e di garanzia dello	
	svolgimento dei diritti fondamentali della persona e della collettività,	
	l'interesse sotteso risulta direttamente protetto dall'ordinamento costituzionale	
	(artt. 121-122, 98, 97, 54, 28, 2 Cost), nell'ambito dei principi costituzionali di	
	sana amministrazione pubblica, inidoneo a costituire oggetto di scambio e di	
	mercificazione ma rivestito di significato economico, in termini di perdita di	
	52	

	credibilità ed affidabilità all'interno ed all'esterno dell'Istituzione pubblica di	
	referimento, per la mortificazione del senso di appartenenza e per i sentimenti	
	di profonda frustrazione e sfiducia ingenerati nei consociati, di scoramento	
	verso i Vertici del governo della “res” pubblica, che anziché doverosamente	
	orientarsi a garantire i principi di legalità e buon andamento, di cui all'art. 97	
	della Cost., hanno mortificato le altissime aspettative sociali dei cittadini,	
	facendole sprofondare e confondere con miseri interessi personali.	
	7.4 Così delineati i caratteri essenziali del danno <i>de quo</i> , osserva il Collegio	
	che la sussistenza di un rilevante danno all'immagine nella specie è stata	
	provata dall'attore nei suoi elementi costitutivi, restando estremamente	
	significativa la diffusione mediatica della vicenda, peraltro ammessa dal	
	medesimo convenuto, che nel corredo probatorio versato a difesa ha allegato	
	ulteriori video e cronache di primarie fonti giornalistiche nazionali e locali.	
	Quanto al <i>clamor</i> , dal suddetto compendio documentale relativo ad uno dei più	
	lunghi ed attenzionati filoni giudiziari di “ <i>spese pazze</i> ”, emerge l'eclatanza	
	mediatica dei fatti coinvolgenti il convenuto in qualità di presidente del Gruppo	
	consiliare, nonché di Vicepresidente della Giunta regionale Ligure, con	
	conseguente inevitabile lesione e compromissione dell'immagine pubblica.	
	Orbene, nella specie, egli non ha dedotto di non aver effettuato “ <i>quelle</i> ” spese	
	rendicontate o di non aver prodotto “ <i>quei</i> ” documenti giustificativi,	
	contestando in una qualche modalità il contenuto sostanziale dei rendiconti per	
	cui è causa, sia in sede penale che contabile, avendo effettuato senza remore e	
	contabilizzato per anni spese macroscopicamente non riconducibili ad alcuna	
	finalità istituzionale e platealmente voluttuarie.	
	Al riguardo, può essere richiamata la più recente giurisprudenza d'Appello di	
	53	

	questa Corte (Sez. II, sent. n. 265 del 5 ottobre 2023), che ha sancito	
	l'irrelevanza del taglio degli articoli ovvero del tenore divulgativo, bensì della	
	loro diffusione e dell'oggettività dei fatti, nella specie innegabili ed	
	incontestati.	
	Circa l'affermata carenza probatoria relativa al decremento di fiducia dei	
	cittadini nell'operato del Consiglio regionale ed alle conseguenti spese per	
	iniziative di recupero, risulta noto che secondo la costante giurisprudenza	
	contabile non debbano essere oggetto di prova le spese effettivamente	
	sostenute dalla P.A. ai fini del ripristino della propria immagine, non	
	potendovisi esaurire la lesione. (Cfr. Sezioni Riunite, 18.01.2011, sentenza n.	
	1/2011/QM).	
	Quanto alle allegate statistiche decennali relative al generale calo di fiducia	
	nelle varie Istituzioni pubbliche statali e locali, per quanto concerne il <i>trend</i>	
	2009-2019 della Regione Liguria (-4%), in linea con quello di altre	
	amministrazioni e comparti, in disparte l'attendibilità delle stesse, il Collegio	
	non ritiene che le medesime possano essere considerate idonee a confutare	
	l'assai esaustivo compendio probatorio in atti, confermando comunque un	
	progressivo deterioramento di percezione dell'immagine anche dell'Ente	
	regionale.	
	Del pari, la generale sfiducia nella stampa, non smentisce il <i>clamor</i>	
	verificatosi.	
	Quanto alla pretesa violazione del segreto investigativo nel corso del 2013, da	
	parte dei giornalisti, nel processo contabile per danno all'immagine senz'altro	
	questa non rileva, come anche la circostanza che lo Scialfa sia stato assolto da	
	alcune imputazioni o che altre siano state giudicate prescritte, a fronte di un	
	54	

	comprovato ed assai duraturo risalto mediatico offerto alla vicenda, dovendo	
	valutarsi gli accadimenti effettivamente realizzati e le conseguenze prodotte.	
	Del resto ai sensi dell'art. 329 c.p.p., come considerato dal P.M., il segreto non	
	viene meno solo per effetto della conclusione delle indagini preliminari, bensì,	
	sui singoli atti, appena l'imputato ne sia venuto a conoscenza. Si aggiunga che	
	il medesimo convenuto deduce il fatto che la maggior parte degli articoli	
	prodotti dal P.M. inerisce al periodo 2017-2022, successivo alla chiusura delle	
	indagini preliminari e quindi in tempi in cui non esisteva alcun segreto.	
	In ogni caso, il bene tutelato dalle norme che prevedono il segreto investigativo	
	è la segretezza e la genuinità delle indagini, con conseguenze per i responsabili	
	delle violazioni, non già un bene proprio dell'indagato.	
	7.5 È stata anche dedotta dalla difesa la non applicabilità retroattiva dell'art. 1,	
	co. 1-sexies, della legge n. 20 del 14.01.1994 (introdotto dall'art. 1, co. 62,	
	della legge n. 190 del 6.12.2012), a norma del quale <i>“l'entità del danno</i>	
	<i>all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di</i>	
	<i>un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza</i>	
	<i>passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della</i>	
	<i>somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente</i>	
	<i>percepita dal dipendente”</i> , quanto al criterio di determinazione del 200%	
	dell'utilità percepita, e/o, comunque, la sua illegittimità costituzionale per	
	contrasto con svariati principi costituzionali (artt. 3, 24 e 117, in relazione	
	all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali	
	dell'U.E.), in considerazione dell'indeterminatezza delle ragioni che	
	giustificherebbero in via presuntiva l'adozione di un criterio fisso (assai	
	gravoso e penalizzante, non parametrato alla gravità della condotta e/o del	
	55	

	pregiudizio) che non troverebbe analogie in alcuna altra ipotesi risarcitoria	
	prevista dall'ordinamento vigente; e, altresì, dell'assenza di qualsivoglia	
	indicazione in ordine all'oggetto della <i>“prova contraria”</i> ed attribuzione al	
	giudice <i>“di un eccessivo margine di apprezzamento soggettivo (suscettibile di</i>	
	<i>sconfinare nell'arbitrarietà) ai fini della decisione della causa risarcitoria</i>	
	<i>relativa al danno all'immagine, con conseguente violazione del principio di</i>	
	<i>certezza del diritto.”</i>	
	L'eccezione difensiva non coglie nel segno per un duplice ordine di	
	considerazioni.	
	<i>In primis</i> , contrariamente a quanto affermato dalla difesa, si esclude	
	l'applicabilità della citata disposizione, in quanto norma di natura non	
	processuale e, dunque, non operante per fatti accaduti prima della sua entrata	
	in vigore, come nella specie, dovendosi fare ricorso al criterio equitativo,	
	ponendo a parametro di quantificazione il profitto del reato e, così,	
	legittimamente quantificando il danno all'immagine in misura pari a circa il	
	doppio delle somme illecitamente conseguite, cifra che, invero, appare	
	tutt'altro che smodata a fronte delle condotte di reato penalmente accertate,	
	tanto più gravi e fortemente lesive dell'immagine dell'Amministrazione	
	quanto più si consideri che a commetterle è stato un tutore e garante della	
	legalità. Peraltro, significativi elementi della gravità della lesione	
	dell'immagine del Consiglio regionale e per esso della Regione Liguria,	
	discendenti dalla condotta tenuta, derivano dalla condanna penale, per quanto	
	già ivi considerato.	
	Inoltre, dal dato testuale emerge chiaramente che la presunzione indicata dalla	
	norma ha carattere <i>iuris tantum</i> , e non <i>iuris et de iure</i> , pertanto, motivatamente	
	56	

	superabile con una ricostruzione del danno in via equitativa, ai sensi dell'art.	
	1226 del cod. civ., sulla scorta di indici soggettivi, oggettivi e sociali, idonei a	
	valorizzare una molteplicità di elementi che nell'automatismo del <i>duplum</i>	
	avrebbero altrimenti a disperdersi, non potendo escludersi che detta	
	valutazione nel concreto venga anche a coincidervi, considerando che la	
	novella del 2012 ha codificato l'orientamento contabile che già valorizzava il	
	c.d. "raddoppio tangenzio", con conseguente infondatezza delle censure	
	sollevate.	
	Come noto, il primo di tali indici, di natura oggettiva (inerente alle modalità di	
	realizzazione dell'evento pregiudizievole, alla reiterazione dello stesso,	
	all'entità dell'eventuale arricchimento), può sintetizzarsi nell'idoneità del fatto	
	a pregiudicare la reputazione del soggetto passivo; il secondo, di natura	
	soggettiva, attiene al ruolo dell'agente nell'ambito della struttura	
	amministrativa ed il terzo, di natura sociale, all'ampiezza della diffusione	
	nell'ambiente, anche per effetto del <i>clamor fori</i> e dell'eco mediatica suscitata,	
	per la negativa impressione suscitata nell'opinione pubblica e all'interno della	
	stessa amministrazione. (Cfr., in argomento, Sez. I App., 2 dicembre 2021, n.	
	490; Sez. Liguria, 12 luglio 2022, n. 63; 10 maggio 2023, n. 44). La	
	giurisprudenza sul punto è pacifica nell'ammettere il ricorso alla	
	quantificazione in via equitativa, sia in aumento che in diminuzione rispetto	
	all'importo che risulterebbe dall'applicazione del criterio di legge, proprio	
	nell'ottica di avvicinare la definizione del <i>quantum</i> di danno al dato reale. (Cfr.	
	<i>ex multis</i> Corte dei conti, sez. Toscana, sent. n. 129 del 24 maggio 2022 e sent.	
	n. 290 del 13.09.2023 e giur. ivi cit.).	
	L'attore pubblico, al riguardo, ha specificato che la pretesa risulta determinata	
	57	

	in base ai seguenti criteri , che il Collegio condivide:	
	a) relevantissimo disvalore sociale connesso ai delitti di peculato perpetrati,	
	continuati nel tempo e per i quali vi è stata condanna;	
	b) ruolo altissimo rivestito dall'autore degli illeciti, esponente di vertice della	
	politica nel territorio ligure, chiamato ad occuparsi degli interessi della	
	collettività con il necessario profilo di disciplina, onore (art. 54 Cost) e	
	responsabilità, e che, invece, ha tradito il proprio mandato, ponendo in essere	
	condotte ingiustificabili e disattendendo la fiducia collettiva rispetto	
	all'Istituzione regionale, di rilevanza costituzionale (artt. 121 e 122 Cost.);	
	c) reiterazione delle condotte delittuose (almeno nel biennio oggetto di	
	condanna penale), unitamente ai comportamenti volti consapevolmente a	
	rendere notevolmente difficoltoso ogni controllo, allegando scontrini generici,	
	senza ordine e privi di ogni utile indicazione alla ricostruzione della spesa;	
	d) notevole diffusione, internamente ed esternamente all'Amministrazione,	
	della <i>notitia criminis</i> a seguito della pubblicazione di numerosi articoli di	
	stampa e, nell'esercizio del diritto all'informazione pubblica, di cronache	
	giornalistiche e televisive di grande risalto (reperibili ancora <i>online</i>), dando	
	luogo alla percezione, da parte dell'opinione pubblica, della gravità delle	
	condotte;	
	e) ammontare complessivamente significativo delle somme distratte.	
	La domanda va accolta, dunque, anche con riguardo alla quantificazione	
	equitativa ex art. 1226 del cod. civ., sulla scorta del richiamo agli indici	
	oggettivo, soggettivo e sociale correntemente utilizzati nella <i>subiecta materia</i> ,	
	secondo i criteri dianzi specificati, dovendosi assumere la somma oggetto della	
	condotta appropriativa quale parametro base per un importo pari a circa il	
	58	

	doppio della medesima, pacificamente ammettendo la giurisprudenza importi	
	anche superiori in ipotesi di significativa gravità, (cfr. Corte conti, Sez. II App.,	
	30.07.2018, n. 471; Sez. Puglia n. 241 del 26.07.2023; Sez. Toscana, sent. n.	
	290 del 13.09.2023; Sez. Liguria, n. 109 del 14.12.2023, in una vicenda	
	analog), con addebito dell'ulteriore complessivo importo di €. 78.000,00.	
	8. La conferma della connotazione dolosa dell'illecito, la gravità dei fatti	
	commessi, la chiara divergenza dal paradigma legale e la reiterazione delle	
	condotte illecite, con l'effetto di personale arricchimento, escludono	
	l'esercizio del richiesto potere riduttivo dell'addebito, non potendo rilevare	
	le ulteriori circostanze soggettive ed oggettive rimarcate dalla difesa.	
	9. Sulle somme oggetto di condanna si applicano, oltre alla rivalutazione	
	monetaria, decorrente per le due poste di danno rispettivamente dalla	
	cessazione della condotta continuata (31 dicembre 2011) e dal giudicato penale	
	del 23 febbraio 2022, gli interessi legali, sulla somma rivalutata, dalla data	
	della pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo. Le spese di	
	giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dei convenuti, con	
	nota a margine della presente sentenza, ai sensi dell'art. 31, 5° comma, c.g.c.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, disattesa	
	ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,	
	in accoglimento della domanda attorea,	
	CONDANNA	
	SCIALFA NICOLO' al pagamento in favore della Regione Liguria, della	
	somma di €. 117.399,74 (euro	
	centodiciassettemilatrecentonovantanove/74), di cui €. 39.399,74 per il	
	59	

	danno patrimoniale diretto derivante dalle indebite spese sostenute ed €.	
	78.000,00 per danno all'immagine, oltre alla rivalutazione monetaria	
	decorrente per le due poste di danno rispettivamente dalla cessazione della	
	condotta continuata (31 dicembre 2011) e dal giudicato penale (23 febbraio	
	2022), fino al deposito della presente sentenza ed interessi legali da tale data	
	fino all'effettivo pagamento.	
	Pone a carico del medesimo il pagamento delle spese di giudizio che, fino al	
	deposito della presente sentenza, sono liquidate con nota di Segreteria a	
	marginale della stessa, ai sensi dell'art. 31, comma 5 c.g.c.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 7 marzo 2024.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	dr.ssa Patrizia Esposito	dr.ssa Emma Rosati
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)
	Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 agosto 2016	
	n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a	
	questa decisione, si	
	liquidano in € 753,78 (euro Settecentocinquantaquattro/78).	
	Genova, 8 maggio 2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	(dr.ssa Elena Asta)	
	F.to digitalmente	
	Deposito in Segreteria 8 MAGGIO 2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	(dr.ssa Elena Asta)	
	<i>f.to digitalmente</i>	
	60	